

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

280^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONE PERMANENTE

Elezione di Presidente Pag. 14769

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14769

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 14769

Seguito della discussione:

« Autorizzazione di spesa per le attività de-
gli Enti di sviluppo » (519); « Istituzione
di Enti di sviluppo in agricoltura » (643),
d'iniziativa del senatore Coppo e di altri
senatori; « Istituzione degli Enti regionali
di sviluppo » (769), d'iniziativa del senato-
re Milillo e di altri senatori; « Istituzione
degli Enti regionali di sviluppo » (771),

d'iniziativa del senatore Bitossi e di altri
senatori:

PRESIDENTE Pag. 14824
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* . . . 14797 e *passim*
BELLISARIO 14815
BOCCASSI 14780
BOLETTIERI, *relatore* 14772 e *passim*
CAPONI 14784, 14789, 14802
* CARELLI 14819, 14820, 14821
CATALDO 14800
CERRETI 14787, 14804, 14805
CIPOLLA 14785, 14788, 14789
COMPAGNONI 14779, 14784, 14791
CONTE 14782, 14804, 14824
DERIU 14813, 14814, 14815
DI PAOLANTONIO 14823, 14824
DI PRISCO 14773, 14774, 14778
DI ROCCO 14820, 14823
FABRETTI 14775, 14777

280^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

8 APRILE 1965

FARNETI Ariella Pag. 14782
* FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e
delle foreste* 14773 e *passim*
GOMEZ D'AYALA 14809, 14821, 14822
MILILLO 14800 e *passim*
MORETTI 14808, 14809
PACE 14812 e *passim*
PINNA 14793, 14796, 14797
PIRASTU 14799

SAMARITANI Pag. 14777
VERONESI 14770 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 14824

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GENCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di Presidente di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha eletto Presidente il senatore Schietroma.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Aimoni, Zanardi, Montagnani Marelli, Brambilla, Piovano, Maris, Scotti, Bera e Vergani:

« Norme per la regolazione dei laghi ed il risanamento igienico della città di Mantova » (1117);

Fiore, Boccassi, Brambilla, Trebbi e Bitossi:

« Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato » (1118);

Torelli e Bussi:

« Costruzione dell'autostrada Vergiate-Ferriolo-Domodossola in prosecuzione dell'autostrada Milano-Laghi » (1119).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (982-Urgenza);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati **ERMINI** e **MARTINO** Gaetano. — « Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (706);

CORBELLINI ed altri. — « Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879-B);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero e turismo):

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 mi-

lioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » (962).

Da tale disegno di legge è stato stralciato l'articolo 3 che costituirà disegno di legge a sè stante, assumendo il n. 962-bis.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo » (519); « Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura » (643), d'iniziativa del senatore Coppo e di altri senatori; « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (769), d'iniziativa del senatore Milillo e di altri senatori; « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (771), d'iniziativa del senatore Bitossi e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo »; « Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura », d'iniziativa del senatore Coppo e di altri senatori; « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo », d'iniziativa del senatore Milillo e di altri senatori; « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo », d'iniziativa del senatore Bitossi e di altri senatori.

Onorevoli colleghi, siamo ancora all'articolo 3. Io penso che dovremo sostituire al trotto il galoppo se vogliamo terminare i nostri lavori entro la settimana.

Sull'articolo 3 i senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Restano ferme per gli Enti di cui all'articolo 1 le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948 ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, se ella permette, io illustrerei anche gli altri due emendamenti, da noi presentati, che in un certo senso sono subordinati a questo.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia allora lettura degli emendamenti presentati ai commi secondo e terzo dell'articolo 3 da parte dei senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello.

G E N C O , Segretario:

« Sopprimere i commi secondo e terzo »;

« In via subordinata alla soppressione dei commi secondo e terzo, dopo il primo comma, inserire il seguente:

"Le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo possono essere svolte solo nell'ambito territoriale degli Enti" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare i tre emendamenti.

V E R O N E S I . Da parte del senatore Bolettieri sono stati rimproverati certi eccessi, diciamo così, negli interventi di parte liberale. Pertanto abbiamo ritenuto di presentare, come possibilità di apporto costruttivo, una serie di emendamenti.

Nel testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione, che varia in gran parte il testo che era stato presentato dal Governo, vi è una lunga elencazione delle ulteriori facoltà che vengono concesse agli enti. A mio avviso si tratta di una elencazione che, oltre tutto, è troppo specifica.

Noi chiediamo, con il primo emendamento, che ci si riporti soltanto ed esclusivamente ai compiti degli enti, come furono fissati col decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, non per diminuire le potestà degli enti, ma perchè, come giustamente ha sottolineato anche il senatore Palumbo, siano adeguate a quelli che sono i ragionamenti contenuti nella relazione di maggioranza. Difatti, a pagina 5 colonna prima, si legge testualmente:

« Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, si precisano gli interventi e le attività degli Enti di sviluppo nel modo più ampio e completo, ed è a quel decreto che questo disegno di legge si richiama esplicitamente ».

Ora, se questo è il logico ragionamento di parte vostra e se voi avete ritenuto di fare espresso riferimento a quel decreto, non vedo per quale motivo abbiate poi ritenuto necessario di dover fare ricorso alla lunghissima elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), talchè su tale vostro piano inclinato una parte dei senatori comunisti, con la nostra collega Farneti Ariella, hanno creduto di potersi inserire presentando un emendamento in cui si chiede uno specifico riferimento all'importanza della donna imprenditrice e lavoratrice agricola, sottolineando così una differenza fra la produzione femminile e quella maschile, che il principio costituzionale dovrebbe avere ormai superato sotto tutti gli aspetti. Ma quello che noi vogliamo sottolineare, tra le implicazioni negative di questo articolo 3, è, ad esempio, quanto detto alla lettera a). Alla lettera a) si dice che gli enti dovrebbero concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento ed anche per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Signor Ministro, io non desidero qui fare riferimenti particolari ma ella sa, anche per l'Emilia, quali siano le tragiche situazioni di alcune cooperative, ed ella sa che per queste cooperative tutte fortemente politicizzate — la parola esatta sarebbe partitizzate — sono state effettuate pressioni a copertura; quello che è avvenuto recentemente, ad esempio, in provincia di Ferrara, deve essere a lei talmente noto che io non ho bisogno di scendere in particolari. Le pare possibile che queste cooperative, che oggi lavorano solo in terreno agricolo e che domani verranno portate sul terreno commerciale e sul terreno industriale, oltre tutti i particolari favori che a loro derivano dall'essere cooperative, debbano anche avere...

Voce dall'estrema sinistra. Nessun favore.

V E R O N E S I . . . ad un certo momento debbano avere anche la garanzia fidejussoria da parte degli enti di sviluppo? Questo significa, a mio avviso, creare, tramite gli enti di sviluppo, delle situazioni che purtroppo saranno nuovamente oggetto di recriminazione da parte della Corte dei conti, non solamente per quella che sarà l'opera degli enti di sviluppo, ma anche per quello che questi, per motivi di ordine politico, saranno costretti a fare per coprire le passività di determinate cooperative di parte.

Altro punto, signor Ministro, su cui richiamerei la sua attenzione, è la lettera d) la quale dice: « realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi ».

Noi abbiamo, per quanto riguarda l'Emilia, dei precedenti non favorevoli che sono stati oggetto di uno scambio di battute intervenute, per esempio, sulle famose realizzazioni in campo industriale da parte dell'Ente Delta Padano. Se si toglie lo zuccherificio, gli altri impianti industriali, sia quelli della Pomposa sia quelli della Colombani, non sono che industrie nate da posizioni privatistiche che, ad un certo momento, sono state recepite dall'Ente Delta Padano il quale si è tramutato in una specie di IRI agricolo.

Noi pensiamo che, se è opportuno e doveroso tutelare gli agricoltori, non bisogna però portare gli agricoltori su terreni che a loro sono estranei.

È vero che l'agricoltura deve attuare una prima elaborazione dei propri prodotti, però, signor Ministro, richiamo la sua attenzione — come mi sono permesso di richiamarla altre volte, ad esempio, a proposito di quella tale operazione dei « vitelli aerei » su cui, purtroppo, la realtà mi ha dato ragione — sul fatto che dobbiamo stare molto attenti per quanto riguarda questa impostazione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Io non vorrei che, per

volere fare troppo, si finisca per creare delle situazioni di pesantezza, proprio per gli agricoltori.

Coloro che operano in agricoltura, piccoli o grandi che siano, desiderano solamente poter fare dei bilanci che quadrino. E anche qui l'esperienza ci dovrebbe soccorrere.

Non è presente il sottosegretario Cattani, che si è recato in America per vedere come vanno le cose in quel Paese; io spero che il sottosegretario Cattani ritorni dall'America portando una verità che è abbastanza conosciuta, che è nota a tutti noi che ci interessiamo del problema, e cioè che il Governo americano... (*Interruzione del senatore Adamoli*).

Non ho capito la sua interruzione, senatore Adamoli, comunque trovo che sia molto logico che sia andato in America, perchè almeno là vi è da imparare qualche cosa; perchè se fosse andato in Russia, avrebbe dovuto constatare che tutte le cose che voi dite sono completamente errate. (*Interruzione del senatore Perna. Commenti dall'estrema sinistra*).

Tanto più che, se un socialista va in America a vedere quello che succede in agricoltura, è molto meno umiliante di un ambasciatore russo che va in America a comprare il grano, non le sembra senatore Perna? (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Dicevo, signor Ministro, che in America l'intervento dello Stato è diretto ad operare, quando le vendite libere non sono remunerative, dei grossi acquisti, sul mercato, di derrate agricole, che poi vengono distribuite come *surplus* a tutti i Paesi del mondo, e vanno a finire, come dicevo prima, anche in Russia, quando i piani di sviluppo scendono sotto zero.

Quindi bisogna essere oltremodo cauti sotto vari aspetti. È un invito che noi facciamo, perchè, anche se riteniamo di essere purtroppo delle Cassandre (parliamo, non abbiamo ascoltato e i fatti poi ci danno ragione), sentiamo il dovere di avvisare il Ministro dell'agricoltura che, varando la norma così come in atto, si avranno indubbiamente delle conseguenze negative.

Nella ipotesi che il nostro emendamento primario, con cui noi ci riportiamo, peraltro in conformità alla vostra relazione, ai compiti statuiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, non fosse accolto, noi abbiamo avanzato emendamenti subordinati.

A che cosa mirano questi emendamenti subordinati? Sono diretti, signor Ministro, a chiedere — e vorremmo che, se non venissero accolti come emendamenti, almeno nella sua risposta venissero accolti nel merito — che tutti i compiti degli enti debbano essere realizzati strettamente nell'ambito territoriale degli enti stessi; cioè, che sia impedito che possa avvenire ciò che è successo all'Ente Delta padano, che, pure dovendo operare in un certo comprensorio, ha fatto, tramite delle cooperative, acquisti sull'Appennino bolognese. Si tratta insomma di evitare che gli enti, per i poteri particolari e non bene delimitati che sono stati loro dati, possano esorbitare dai loro compiti. Per questo chiediamo che tutte le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) possano essere svolte nei soli ambiti territoriali di competenze degli enti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, io ritengo che, dopo questa ulteriore chiarificazione delle posizioni di tutte le parti, d'ora in poi dovremo procedere rapidamente.

P R E S I D E N T E . Aspetto da molto tempo questo momento, e non soltanto per lei, ma soprattutto per i suoi colleghi.

B O L E T T I E R I , relatore. Forse, signor Presidente, dopo gli ultimi emendamenti, tendenti da una parte ad allargare la portata del disegno di legge e dall'altra a restringerla fino ad annullarla, mi pare che altre argomentazioni di fondo non esistano da dover sviluppare. D'altra parte, non credo che il collega Veronesi si sia illuso di convincerci con le sue argomentazioni a ri-

nunziare al risultato raggiunto con tanta fatica, in lunghe discussioni, proprio per vedere che cosa potessero fare subito gli enti di sviluppo, indipendentemente dalla delimitazione delle zone previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

V E R O N E S I . E la relazione?

B O L E T T I E R I , *relatore*. Bisognava leggere un po' più avanti. Lei sa che, quando si prende un periodo e lo si stacca dal contesto, gli si può dare il valore che si vuole. Tanto è vero che era valida anche la tesi del Governo, quando ha proposto la legge di finanziamento, rifacendosi al decreto del Presidente della Repubblica.

Noi abbiamo ritenuto di comune accordo di andare oltre e di vedere come alcune funzioni potessero essere affidate subito agli enti di sviluppo. Se annulliamo le garanzie fidejussorie a favore della cooperazione, se annulliamo lo sforzo per entrare nella commercializzazione dei prodotti, se annulliamo l'intervento per le produzioni zootecniche, finiamo con l'annullare lo spirito della legge.

Noi siamo quindi nettamente contrari

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, risponderò molto brevemente al senatore Veronesi, che mi ha rivolto delle domande specifiche. Concordo con lui che le norme di questo articolo innovano profondamente, anche se noi le abbiamo circoscritte in limiti molto precisi. Esse comportano degli impegni notevoli per gli enti ed in modo particolare per il mio Ministero. Ma ciò noi abbiamo fatto con piena consapevolezza, consci dei rischi che le norme in questione comportano e della necessità di un'amministrazione molto oculata e severa che cercheremo di realizzare nel modo migliore, il che confidiamo vorranno fare anche gli enti.

Una domanda del senatore Veronesi ha particolare fondamento. In passato gli enti hanno operato al di fuori delle loro zone. È questa un'osservazione che ha fatto anche la Corte dei conti. In futuro ciò non dovrebbe avvenire. Il nostro pensiero è che eventualmente, in riferimento a compiti specifici, noi dovremo determinare zone più o meno ampie; ma non c'è dubbio che l'attività dovrà essere svolta nelle zone determinate.

Noi confidiamo che le cose verranno fatte con il massimo ordine e con il pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti che saranno emanati.

V E R O N E S I . La ringrazio per questa ultima parte.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento, nonostante il ringraziamento?

V E R O N E S I . Lo mantengo. È una cortesia che devo arrecare alla persona del Ministro, ma ho anche dei doveri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera a), dopo le parole: « operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti » le altre: « le cooperative di conduzione unita o divisa nonchè ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

D I P R I S C O . La nostra proposta, signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto semplice. Noi chiediamo che, in aggiunta a quanto previsto dalle prime parole della lettera a) circa le garanzie di fidejussione, tali garanzie siano estese anche alle cooperative di conduzione unita o divisa. Quindi non soltanto al momento dell'allevamento

e della trasformazione dei prodotti, ma anche al momento della lavorazione della cam pagna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Cipolla, Conte, Gomez D'Ayala, Moretti e Compagnoni hanno presentato in via subordinata un emendamento tendente a sopprimere al primo comma, lettera b), le parole: « In tal caso ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* È un problema particolare che abbiamo avuto modo di esaminare durante la visita che abbiamo fatto nelle zone di attività degli enti e concordiamo che è opportuno procedere a questa soppressione. Quindi accettiamo l'emendamento. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Cipolla, Conte ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini hanno presentato al primo comma, lettera b), un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « fondi di coltivatori diretti » le altre: « singoli o associati ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

D I P R I S C O . Penso che sulla scia dell'accoglimento dell'emendamento precedente sia la Commissione che il Ministro possano accogliere anche questo, che è un emendamento che si colloca nelle giuste aspirazioni dei contadini. Si tratta di una specificazione che mi pare sia riportata anche in precedenti provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo al relatore. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Fabretti, Conte, Cipolla, Gomez D'Ayala, Compagnoni e Moretti hanno presentato in via subordinata un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, lettera b), in fine, le seguenti parole: « detti interventi sono operanti altresì

su richiesta dei mezzadri, coloni, compartecipanti di cui all'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, nonchè dei fittavoli coltivatori diretti, singoli o associati ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgerlo.

F A B R E T T I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il paragrafo *b*) dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame dice testualmente:

« *a*) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. In tal caso, gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Il nostro Gruppo ritiene opportuno, per una efficace e concreta operatività del paragrafo, aggiungere alla fine del medesimo le parole da noi proposte come emendamento. La necessità di inserire detto emendamento è suggerita da diverse e valide ragioni, che cercherò di illustrare brevemente con la speranza che il Senato le accolga positivamente.

Il paragrafo *b*), come è formulato nel testo del disegno di legge della Commissione di agricoltura, elaborato in concorso con il Governo, dà facoltà ai coltivatori diretti di « eseguire opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata anche di interesse comune a più fondi ». Ora, poichè è nota la composizione fondiaria nelle zone mezzadrili, specialmente nelle Marche e nell'Umbria, caratterizzate pre-

valentemente da poderi piccoli e spesso piccolissimi, e con le proprietà dei coltivatori diretti confinanti con fondi condotti a mezzadria o in enfiteusi; come è pure nota la ritrosia di molti proprietari terrieri ad eseguire opere di trasformazione fondiaria ed agraria, oltre che di miglioria, ne consegue che tale paragrafo risulterà inoperante nella pratica attuazione, relativamente all'effettuazione di opere che interessano più fondi, se non si estende tale facoltà ai mezzadri, coloni, compartecipanti, fittavoli coltivatori diretti, quando i proprietari dei fondi non intendono eseguire le opere di trasformazione ritenute necessarie.

Un'altra importantissima ragione che ci ha spinto a proporre l'emendamento riguarda la necessità di salvaguardare un diritto già riconosciuto ai mezzadri con la legge n. 756 del 15 settembre 1964, articolo 8, cioè la necessità di confermare in questa legge in discussione il diritto dei mezzadri, coloni, compartecipanti e fittavoli ad « eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda e allo sviluppo economico della zona », eccetera.

Senza l'inserimento del nostro emendamento nel provvedimento in esame, non solo verrebbe impedita ogni iniziativa ai coloni, compartecipanti, fittavoli in direzione delle trasformazioni fondiarie, ma di fatto si verrebbe ad annullare in parte un diritto dei mezzadri che la citata legge numero 756 riconosce.

Ovviamente l'accoglimento del nostro emendamento non è soltanto un atto democratico il quale stimolerà un sempre maggior interesse ai problemi di fondo dell'agricoltura di queste benemerite categorie di lavoratori agricoli, i quali si sentiranno sempre più diretti partecipi alla grande battaglia per dare al Paese una moderna agricoltura, ma sarà anche un valido strumento di lotta contro le posizioni assenteiste e parassitarie di tanti proprietari terrieri.

Inoltre questo emendamento, se accolto dal Governo e dalla maggioranza, sarà utile strumento per far accedere questi contadini al possesso della terra, premessa necessaria per la diffusione di quell'azienda coltivatrice la quale, per ripetute affermazioni della maggioranza governativa, per lo meno della parte più sensibile ai problemi dei lavoratori agricoli, dovrebbe costituire la base per un'agricoltura rispondente alle necessità economiche e sociali del Paese.

Infine, l'accettazione di questo emendamento, con il suo richiamo a forme associative per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, sarà un utile strumento per la divulgazione di tale necessità tra i lavoratori della terra che hanno un diverso rapporto con la proprietà dei fondi che coltivano, ed aiuterà la formazione di una più diffusa coscienza della necessità di costituire aziende agricole condotte dai lavoratori ma di dimensioni adeguate per consentire una più razionale coltivazione del suolo e l'utilizzazione della tecnica agricola moderna.

Signor Ministro, onorevole relatore, onorevoli colleghi, a noi sembra che le ragioni suesposte siano più che valide, per tutti, a dimostrare la fondatezza di questo emendamento. Vogliamo sperare che il Governo e la maggioranza, che hanno già respinto, purtroppo, tante nostre fondate proposte tese a rendere questa legge più conforme alle necessità della nostra agricoltura ed alle aspettative dei lavoratori della terra, lo vogliano esaminare positivamente ed accoglierlo.

Ne guadagneranno la nostra agricoltura, i lavoratori della terra e la democrazia nelle campagne.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione, pur rendendosi conto della fondatezza, per certi aspetti, di questo emendamento, deve purtroppo esprimersi negativamente. Invece di favorire in qualche caso la solidarietà nella conduzione, cre-

remmo, in un momento difficile, ulteriore motivo di divisione, laddove io ritengo che entrambe le categorie abbiano tutto l'interesse a queste trasformazioni fatte dal proprietario qualche volta, magari, sotto la spinta del mezzadro, del colono, del partecipante e del fittavolo coltivatore diretto.

D'altra parte è troppo ampio, e troppi casi contempla questo emendamento perchè lo si possa accogliere da un momento all'altro, quando mi pare che la situazione, almeno per noi, non sia matura.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la soluzione logica è che i proponenti ritirino questo emendamento. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Io credo che sia obiettivo interesse dei mezzadri che l'emendamento venga ritirato, perchè non è un emendamento preciso. Secondo la disciplina dei patti agrari, i mezzadri sono autorizzati a fare determinate innovazioni: i miglioramenti che qui si prevedono. Per quelle innovazioni che sono autorizzati a fare, potranno beneficiare dei contributi, dell'assistenza e dei benefici che gli enti possono dare. Ma la dizione introdotta nell'emendamento, in forma non chiara, allarga quanto è disposto dalla legge sui patti agrari. Quindi, se noi accettiamo questo, innoviamo in modo precipitoso e non opportuno, a mio parere, nei confronti di quella legge, mentre viceversa rischiamo di togliere ai mezzadri anche quei benefici che la legge sui patti agrari prevede.

Io perciò intendo confermare che, per le innovazioni previste dalla legge sui patti agrari, i mezzadri potranno beneficiare dell'intervento degli enti di sviluppo, onde credo che la cosa migliore, se voi veramente volete andare incontro agli interessi dei mezzadri, sia quella di ritirare l'emendamento. Se l'emendamento non verrà ritirato, io chiedo che queste mie dichiarazioni vengano messe a verbale in modo esplicito

perchè, ripeto, non vorrei che i mezzadri avessero a subire un danno non giustificato.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabretti, mantiene l'emendamento?

F A B R E T T I . Le sue argomentazioni, onorevole Ministro, non ci convincono affatto. Comunque, se il fatto di non porre in votazione l'emendamento serve ad evitare qualsiasi ostacolo al diritto già riconosciuto ai mezzadri, data la vostra posizione contraria all'emendamento stesso, noi lo ritiriamo. Ma resta fermo che voi vi opponete al progresso ed al possesso della terra da parte dei contadini.

P R E S I D E N T E . I senatori Samaritani, Conte, Cipolla, Gomez D'Ayala e Boccassi hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera d), dopo la parola « temporaneamente », le altre « anche assieme agli enti locali interessati ».

Il senatore Samaritani ha facoltà di svolgerlo.

S A M A R I T A N I . Voglio innanzitutto richiamare un'esperienza acquisita da parte degli enti di riforma, quella cioè relativa ai numerosi contrasti che si sono verificati tra enti di riforma ed enti locali, allorchè da parte dei primi sono stati approvati dei piani, a volte, addirittura in contraddittorio con i Comuni e le Provincie. Questi contrasti ancora oggi sono abbastanza acuti, quando si verifica l'esigenza da parte degli enti di riforma — che stiamo per trasformare in enti di sviluppo — di dare in manutenzione determinate opere agli enti locali, come già sollecita anche la Corte dei conti.

La lettera d) di questo articolo si riferisce a settori e a territori che debbono essere particolarmente valorizzati e l'ente locale, che è sensibile alle esigenze dell'agricoltura, deve intervenire. Già abbiamo una legislazione e numerose esperienze in ordine all'intervento degli enti locali per la valorizzazione della produzione agricola. In particolare, voglio riferirmi alle centrali del

latte in cui gli enti locali assolvono ad una grande funzione, non solo di promozione ma anche di intervento per la costruzione degli impianti.

C'è altresì da rilevare che la stessa Corte dei conti ha avvertito la necessità di suggerire l'allargamento del movimento cooperativo, in modo particolare agli enti locali.

Se mi consente, signor Presidente, io vorrei illustrare brevemente anche il successivo emendamento presentato in via subordinata alla lettera d) riguardante le gestioni.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Invito il senatore Segretario a darne lettura.

G E N C O , Segretario:

« In via subordinata, al primo comma, lettera d), sostituire le parole da: " le gestioni " fino alla fine, con le seguenti: " Le gestioni di cui alle lettere c) e d) entro due anni saranno trasferite a cooperative agricole costituite e aperte a tutti i mezzadri, coloni, partecipanti e coltivatori diretti insediati nella zona " ».

SAMARITANI, CONTE, COMPAGNONI,
GOMEZ D'AYALA, CIPOLLA, MORETTI,
ROFFI, ORLANDI ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare anche questo emendamento.

S A M A R I T A N I . Noi siamo del parere che l'ente di sviluppo non debba divenire allevatore o commerciante dei prodotti agricoli. Allevatori debbono essere gli imprenditori agricoli, commercianti dei loro prodotti debbono essere gli stessi produttori: questo è l'obiettivo che intendiamo realizzare.

Pertanto riteniamo opportuno sollecitare il Senato a emendare l'articolo, che dà soltanto la possibilità di trasferire questi impianti e questi servizi alle cooperative costituite. Crediamo opportuno affermare che questi grossi impianti, dopo che siano stati costruiti dagli enti di sviluppo, debbano essere dati in gestione entro un periodo assai breve, che noi proponiamo di fissare in due

anni, alle cooperative che si sono costituite: cooperative però allargate oltre i limiti fissati dalla legge n. 600; cioè aperte, oltre che ai coltivatori diretti esistenti nella zona, ai compartecipanti, ai mezzadri, agli affittuari, favorendo l'esercizio del diritto, affermato nella legge sui patti agrari, di piena disponibilità dei prodotti da parte di queste categorie, in attesa che diventino proprietarie coltivatrici dei fondi che coltivano.

Ecco perchè noi pensiamo che verso queste categorie si debba spingere l'iniziativa dell'ente di sviluppo, superando quella concezione corporativa che evidentemente da noi non può essere che respinta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti. È contraria al primo emendamento perchè non ritiene che sia utile l'allargamento delle cooperative agli enti locali interessati. Introducendo tale modifica non porteremmo un nuovo elemento di collaborazione, ma un elemento di dispersione e magari anche di baruffa.

La Commissione è poi contraria anche al secondo emendamento, pur rendendosi conto del fondamento dello stesso. Guardando il testo della Commissione, noi troviamo un avverbio che mi pare parli chiaro: « temporaneamente ». Il voler fissare un limite di tempo determinato potrebbe in certi casi essere utile, ma in qualche altro caso potrebbe non esserlo. Io ho presente, ad esempio, la centrale ortofrutticola del Metapontino che, in un ambiente a formazione cooperativistica molto modesta, non so se potrebbe fare in due anni quello che le cooperative non hanno potuto fare. Prima di cedere la gestione alle cooperative locali, queste debbono farsi le ossa. Non c'è dubbio che non saranno gli enti di sviluppo a fare gli allevatori o i commercianti a tempo indefinito; lo faranno per il tempo strettamente necessario. Ma noi non vogliamo limitare il tempo fin da ora, perchè in qualche caso ci si potrebbe trovare in con-

dizioni di non poter rispettare utilmente un termine fisso. Ritengo che la dizione del testo della Commissione vada bene e che non si debba accettare neppure il secondo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo alle considerazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato, in via subordinata, dai senatori Samaritani, Conte ed altri, alla lettera *d*) del primo comma, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via subordinata, dai senatori Samaritani, Conte ed altri alla lettera *d*) del primo comma, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, lettera *e*), dopo la parola: « realizzare » le altre: « d'intesa con le organizzazioni nazionali della cooperazione agricola ». Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, la lettera *e*) dell'articolo prevede la realizzazione dei corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole. Noi abbiamo presentato questo emendamento, d'intesa con le organizzazioni sindacali, per trovare la possibilità, in un coordinamento fatto dal Ministero, che vengano consultate le organizzazioni sindacali della cooperazione agricola e che le organizzazioni stesse partecipino a questi corsi.

Ci sembra così che possa essere trovato il punto d'incontro tra le esigenze della categoria e la necessità dell'istituzione di questi corsi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera e), presentato dai senatori Milillo, Di Prisco e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Compagnoni, Conte, Cipolla, Gomez D'Ayala, Gaiani, Orlandi e Roffi hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo la lettera f), la seguente lettera:

« f-bis) espropriare aziende con reddito imponibile superiore alle lire trentamila relativamente alla parte che supera tale reddito per l'arrotondamento delle proprietà contadine insufficienti ad assorbire il lavoro del nucleo familiare ».

Il senatore Compagnoni ha facoltà di svolgerlo.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, la lettera f) dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame prevede la facoltà per gli enti di sviluppo di acquistare terreni da utilizzarsi ai fini degli interventi previsti dal decreto numero 948 del 1962, cioè ai fini della ricomposizione fondiaria.

Noi riteniamo che affidare questi compiti agli enti di sviluppo sia una cosa importante, però non comprendiamo come mai, nel momento in cui agli enti di sviluppo si riconosce la facoltà di acquistare dei fondi per la ricomposizione fondiaria, non gli si

debba riconoscere anche il potere di espropriare quelle terre che si ritengono importanti ai fini della stessa ricomposizione. Per questo motivo, chiediamo l'accoglimento di questo emendamento, perchè ci pare che in questo modo la norma di legge possa essere completata. Prevediamo già le obiezioni dei colleghi della maggioranza e particolarmente del Ministro, i quali ci hanno già detto questa mattina che di questo problema si parlerà quando si esaminerà il disegno di legge per il riordino fondiario. Ci è stato già detto che noi abbiamo ragione quando sosteniamo queste richieste ma che questa non è la sede. È il solito vecchio ritornello che noi ascoltiamo ogni qualvolta non si ha la volontà di affrontare concretamente un problema. E qui potremmo citare una serie di esempi, proprio in occasione della discussione...

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Citi il diritto di prelazione su cui avete ribadito il vecchio ritornello...

C O M P A G N O N I . Signor Ministro, lei mi ha preceduto, perchè io volevo fare riferimento proprio al diritto di prelazione, poichè questo rinvio del diritto di prelazione ad una legge diversa da quella dei patti agrari ha fatto in modo che tale diritto non sia ancora in vigore, non possa ancora essere esercitato dai mezzadri con le conseguenze che è facile immaginare; mentre, se fosse stato inserito nella legge di riforma dei patti agrari, il diritto di prelazione sarebbe già in vigore con vantaggi indiscutibili per i mezzadri. Ma ogni volta che noi abbiamo avanzato determinate richieste importanti, proprio nel quadro di queste leggi agrarie che si stanno discutendo, che fanno parte degli impegni programmatici del Governo di centro-sinistra, ci siamo trovati continuamente di fronte a questo rinvio ad un'altra sede, che non si sa bene quale debba essere. E a proposito del riordino fondiario, sul quale si fa grande affidamento e del quale si parla quasi come di una concessione che ci verrebbe fatta per tranquillizzarci, devo dire, onorevole Ministro, che

deve essere ancora dimostrato che il riordino fondiario è il problema fondamentale dell'agricoltura italiana. In un'agricoltura dove c'è ancora una rendita fondiaria parassitaria, in un'agricoltura dove ci sono ancora quei patti agrari di cui noi ci siamo ripetutamente occupati anche in quest'Aula, a noi pare che fare grande affidamento sul riordino e sulla ricomposizione fondiaria significhi soltanto rovesciare i termini del problema, ma non significhi certamente far fare alla nostra agricoltura dei passi avanti.

Però io voglio citare anche un altro fatto; per giustificare la fondatezza di questa nostra richiesta e la validità di questo nostro emendamento, voglio osservare che la lettera f), che è stata inserita nell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, è stata presa dall'articolo 8 del disegno di legge sul riordino fondiario; ma è stata presa solo quella parte che riguarda gli acquisti, mentre è stata lasciata fuori la parte che si riferisce agli espropri delle proprietà con reddito imponibile superiore a 30 mila lire.

Ora, a me pare che, accettando questo nostro emendamento, si possa ricostituire il corpo di quell'articolo; e mi pare che, accettandolo, si possa rispettare anche la logica del titolo relativo a questo riordino, cioè la possibilità di acquisto e la facoltà di esproprio di cui parlava proprio questa mattina l'onorevole Ministro dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria, signor Presidente. Comunque tengo a precisare che noi non abbiamo detto, onorevoli colleghi, che voi avete ragione quando fate questa richiesta; vi sono state altre richieste, sulle quali noi abbiamo detto di consentire. Su questa non abbiamo ancora mai detto che avete ragione. Anzi il relatore ritiene di essere intervenuto con chiarezza e con coraggio, in senso inverso al vostro coraggio — perchè qualche volta il coraggio c'è anche nell'affermare cose impopolari — su questo concetto

della proprietà, che a un certo momento deve avere elementi di certezza, anche nella cognizione dei limiti imposti da esigenze d'ordine generale, ma con precisione, con chiarezza, e finalmente con una determinazione che in questo caso mi pare non ci sia.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Compagnoni, Conte, Cipolla ed altri al primo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Audisio, Samaritani, Cipolla, Gomez D'Ayala, Conte e Boccassi è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« *In via subordinata, al primo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:*

" h) promuovere la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Nella discussione di questo grosso problema della produzione agricola, non possiamo ignorare la posizione preminente che sempre più vengono acquistando i problemi ad essa strettamente connessi, sia tecnologici di mercato che eco-

nomico-sociali, ma anche di difesa attiva della produzione stessa.

Le calamità atmosferiche che si verificano durante le annate agrarie e colpiscono con intensità e violenza la produzione agricola richiedono certamente l'attuazione di un organico sistema di difesa attiva della produzione, nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

Onorevoli colleghi, poco o nulla si è fatto in questo campo, in questa direzione, nonostante le continue richieste avanzate dai contadini, attraverso i loro convegni, le loro istanze di ogni genere, sia in sede comunale, sia in sede provinciale, sia in sede nazionale.

È inutile dire che la mancata presa in considerazione del provvedimento ha disatteso certamente le speranze dei contadini, che hanno fiducia negli esperimenti scientifici per la difesa attiva contro le calamità naturali. Eppure, onorevoli colleghi, l'onorevole Mariano Rumor, allora Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, in risposta ad una interrogazione presentata da alcuni senatori della Commissione di agricoltura, dichiarava in Senato tra l'altro: « Le conclusioni alle quali la sperimentazione scientifica antigrandine è pervenuta hanno messo in luce una serie di fatti concreti e indiscutibili che risolvono in senso positivo il quesito circa l'efficacia dei razzi esplosivi antigrandine e ribadiscono la necessità di intensificare le ricerche in merito alla possibilità di individuare un metodo preventivo di lotta contro la meteora, dato che gli elementi scientifici acquisiti in questo campo lasciano buone prospettive per l'avvenire ».

E continuava: « Sulla base di tali risultati, la sperimentazione verrà continuata allo scopo di perfezionare i mezzi di lotta con il sistema a grandine battente, già acquisito, e di giungere all'individuazione di un modo di azione preventiva sui temporali, affinché non si producano le grandinate distruttive ».

La conclusione dell'orientamento indicato dall'onorevole Rumor rimane quella di integrare con altri mezzi la normale difesa attuata con razzi esplodenti, integrazione che, sulla scorta dei più recenti studi, si ritiene debba concretarsi nell'impiego delle sostan-

ze nucleanti che hanno idoneità e funzione quali nuclei di congelamento o glaciogeni. Il ricorso a queste sostanze nella lotta antigrandine mediante la loro diffusione nell'atmosfera ha per fine di prevenire l'intensità del temporale. In quasi tutti gli Stati, anche i più accesi sostenitori dei razzi esplodenti oggi concordano sul metodo preventivo mediante l'impiego delle sostanze nucleanti.

Ecco perchè noi pensiamo che, tra le attribuzioni degli enti di sviluppo previste in questo articolo, assuma un particolare aspetto quella della difesa della produzione contro le calamità atmosferiche naturali, che ogni anno sono causa di desolazione e di miseria per la nostra agricoltura.

Così illustrato lo scopo dell'emendamento da noi presentato, ci auguriamo che venga accolto dalla maggioranza dei senatori affinché funzione precisa degli enti di sviluppo sia anche quella di permanente difesa dell'azienda contadina e del suo sviluppo nel quadro dell'economia nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, benchè siamo un poco restii ad accettare qualunque estensione dei compiti degli enti di sviluppo, tuttavia mi pare questa una proposta così logica e fondata, e collegata a precedenti impegni anche di nostra parte, che è difficile opporre un no. A questo proposito, anzi, noi abbiamo anche parlato della lotta antiparassitaria. Vorrei approfittare dell'occasione, se il signor Ministro sarà d'accordo nell'accogliere lo emendamento, per inserire anche questo aspetto, in modo che l'emendamento stesso venga così a suonare: « Promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche ».

Faccio appello al Ministro affinché si possa accettare l'emendamento, integrato come ho precisato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, la richiesta fa riferimento ad un lavoro già svolto dai miei predecessori ed in modo particolare — è vero — dall'onorevole Rumor. I miei predecessori avevano già considerato l'opportunità di affrontare il problema della difesa attiva contro le avversità atmosferiche in una forma coordinata ed organizzata ed avevano dato corso ad alcuni esperimenti proprio tramite gli enti di sviluppo che hanno avuto particolare successo.

In occasione delle visite che abbiamo fatto nelle zone degli enti, questo problema è apparso in tutta la sua importanza e i senatori hanno constatato, in modo credo unanime, l'opportunità che questo sforzo venga portato avanti e sviluppato.

Io concordo con quanto dice il senatore Bolettieri, che cioè, se vogliamo fare qualcosa di concreto, dobbiamo contemporaneamente affrontare il problema della lotta antiparassitaria. Non c'è dubbio che i grossi danni che hanno subito la Puglia e la Calabria per la mancanza di una difesa organizzata contro la mosca olearia, dovranno in futuro essere evitati attraverso una difesa che si sviluppi con interventi organizzati e coordinati, da portarsi avanti per opera degli enti.

Per questo motivo il Governo accetta l'emendamento con l'integrazione proposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento accettano la proposta della Commissione?

CONTE. Ci dichiariamo d'accordo sull'integrazione proposta dal relatore al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Audisio, Samaritani, Cipolla ed altri con l'aggiunta, dopo la parola « promuovere », delle parole « la lotta antiparassitaria e ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Le senatrici Farneti Ariella e Minella Molinari Angiola hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera g), la seguente lettera:

« h) programmare ed eseguire opere infrastrutturali civili e servizi sociali tali da garantire alle collettività agricole condizioni di vita rispondenti alle necessità della famiglia contadina e in particolare della donna imprenditrice e lavoratrice agricola ».

La senatrice Farneti Ariella ha facoltà di svolgerlo.

FARNETI ARIELLA. Signor Presidente, l'emendamento che presentiamo, a mio avviso, completa le necessarie attribuzioni degli enti di sviluppo. Potrà forse considerarsi, da qualcuno, meno importante, e marginale, rispetto ai compiti che noi pensiamo debbano avere gli enti di sviluppo, cioè i compiti di trasformazione delle strutture fondiari, gli interventi di carattere produttivo e di mercato. Comunque ritengo che anche l'attribuire agli enti di sviluppo compiti ed opere di infrastrutture civili e servizi sociali sia oltremodo importante, anche perchè, se vogliamo veramente colmare la lacuna, la distanza che vi è tra la città e la campagna, è indubbio che dobbiamo cercare di realizzare nelle campagne le opere civili indispensabili ad elevare la vita di coloro che vi risiedono.

Notiamo infatti, anche nelle zone più progredite dell'agricoltura, che queste opere sono totalmente assenti nelle campagne; nella mia stessa Romagna, ad esempio, abbiamo case cadenti, senza illuminazione elettrica, senza acqua potabile e così via. Quindi, se vogliamo impedire lo spopolamento indiscriminato delle campagne, se vogliamo soprattutto che le famiglie di nuova formazione rimangano nelle campagne e portino il loro contributo indispensabile allo sviluppo della nostra agricoltura, è necessario eseguire opere infrastrutturali civili e servizi sociali tali da garantire alla collettività agricola condizioni di vita più rispondenti alle necessità della famiglia moderna. Inoltre ritengo che, dato che la don-

na contadina è sempre meno una donna casalinga e sempre più una lavoratrice agricola a tutti gli effetti, sia necessario anche realizzare quei servizi sociali indispensabili a garantire, ad esempio, l'assistenza e la cura dell'infanzia, come gli asili nido, le scuole materne, gli edifici scolastici. Inoltre è necessario che siano realizzati altri servizi che completino il lavoro domestico della donna. Considerando queste necessità, che non sono proprie soltanto delle zone ove operano gli enti di sviluppo — e per questo, in una prospettiva che ci auguriamo prossima pensiamo che gli enti di sviluppo debbano operare in ogni Regione d'Italia — riteniamo che anche in questa legge debba essere indicato questo compito preciso degli enti di sviluppo.

Per queste ragioni mi auguro che il relatore e il signor Ministro abbiano ad accogliere l'emendamento da noi proposto. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, con questo emendamento si è portata indubbiamente una nota gentile e simpatica all'argomento che trattiamo, ma con tutta franchezza debbo dire che, se noi includessimo in questo disegno di legge, in questo articolo, un argomento che indubbiamente interessa l'attività degli enti di sviluppo, i quali faranno tutto quello che potranno fare in materia, daremmo l'impressione, a parte la gentilezza di voler accogliere un desiderio delle nostre colleghe, di cadere nel femminismo: certamente nelle campagne le donne debbono trovare condizioni di vita e servizi adeguati, e dove sarà possibile cercheremo di assicurarceli. Ma non possiamo esplicitamente, in questo disegno di legge, far riferimento a compiti quali quelli previsti dall'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* **F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo a quanto ha detto il relatore. Senatrice Farneti, mi permetta, quello che lei scrive è assolutamente superfluo da un punto di vista giuridico, da un punto di vista generale: non è riguardoso verso coloro che hanno formulato questo provvedimento.

Questo provvedimento ha uno scopo fondamentale: esaltare la famiglia coltivatrice. Questa è l'essenza del provvedimento, non è una cosa marginale. Essendo questa l'essenza, lei ci vuole avvilire ed avvilire la legge dicendo ad un certo punto: non dimenticate che c'è la famiglia coltivatrice. Ma questa è la base di tutto il provvedimento. Quindi lei svislaccia la posizione della donna nella famiglia coltivatrice, inserendo una clausola di questo genere che, ripetuto, è assolutamente superflua.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalle senatrici Farneti Ariella e Minella Molinari Angiola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Caponi, Tomasucci, Traina, Fabretti, Secci, Samaritani, Adamoli, Moretti, Compagnoni, Giacomo Ferrari e Mencaraglia è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti lettere:

" h) assistere finanziariamente le imprese agricole con il potere specifico di controllo e di autorizzazione sulle concessioni di finanziamenti di qualsiasi genere, per adeguare gli investimenti alle esigenze della programmazione disposta ed evitare che siano effettuati in contrasto con essa;

i) autorizzare la concessione degli incentivi con il criterio di escludere le Aziende che si porranno obiettivi di organizzazione tecnica e produttiva in contrasto con le direttive dell'Ente e con il metodo dei livelli differenziati a seconda che riguardino imprenditori capitalistici o imprese familiari,

di modo che, a queste ultime, siano assicurati incentivi — diretti e indiretti — più elevati per favorirne lo sviluppo " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P O N I . Mi astengo dall'illustrare l'emendamento, perchè ritengo di averlo già fatto nel corso del mio intervento durante la discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Caponi, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Compagnoni, Conte, Cipolla, Gomez D'Ayala e Moretti è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« In via subordinata, dopo il primo comma inserire il seguente :

"Gli Enti di sviluppo esercitano le funzioni loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948, e dalla presente legge sull'intero territorio della Regione di loro competenza " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, ci siamo occupati ripetutamente di que-

sto problema dell'estensione dell'attività degli enti di sviluppo sul territorio di una intera regione. I colleghi della maggioranza e il Ministro hanno respinto le nostre richieste tendenti a istituire in tutte le regioni gli enti di sviluppo, hanno respinto le richieste relative alla loro istituzione almeno in quelle regioni dove gli enti di sviluppo sostituiranno gli enti regionali di sviluppo, con una motivazione che noi riteniamo artificiosa, cioè che non si potrebbero mettere le future Regioni, i futuri Consigli regionali, di fronte al fatto compiuto. Ma noi non sappiamo ancora quale sarà l'attività che questi enti svolgeranno, e soprattutto in quali zone delle Regioni dove essi operano gli enti stessi interverranno. Abbiamo delle preoccupazioni, perchè pensiamo che alla fine questi enti sceglieranno le zone dove non vi è maggiore bisogno di aiuto e, anzichè assolvere a quella funzione che è stata sempre alla base della richiesta degli enti di sviluppo e della programmazione economica in agricoltura, cioè l'eliminazione degli squilibri esistenti, finiranno per creare nuovi squilibri.

Noi, col nostro emendamento, chiediamo che non si pongano limiti alle possibilità degli enti di intervenire su tutto il territorio delle regioni in cui operano. Ma, fino a questo momento, l'unico ente di sviluppo che potrà operare in tutto il territorio regionale, è l'Ente per il Fucino. Per il resto, onorevole relatore, lei ci ha parlato di una tendenza a far operare gli enti su tutto il territorio regionale, ma nulla di preciso è stato ancora detto a questo riguardo. Riteniamo pertanto che un emendamento che stabilisca chiaramente che gli enti possano intervenire su tutto il territorio della regione è importante e necessario.

A questo punto, onorevole Ministro, mi consenta di rilevare rapidissimamente alcune profonde contraddizioni a proposito di questa possibilità degli enti di sviluppo di intervenire in tutto il territorio regionale.

In questo disegno di legge, quando si fa riferimento al decreto n. 948 del 1962, si prevede che gli enti debbano intervenire nelle zone agricole particolarmente depresse; e nella replica dell'onorevole Ministro, a con-

clusione della discussione generale, si è parlato tra l'altro della necessità di fare in modo che gli enti possano intervenire nelle zone dove esiste una particolare depressione economica.

Se andiamo però a vedere altre affermazioni, dobbiamo constatare che si parla di intervenire nelle zone suscettibili di rapido sviluppo, nelle zone dove si possano ottenere rapidi ed immediati risultati produttivistici, nelle zone dove si possa avere una convenienza economica.

Infine, si è fatto riferimento al piano quinquennale di programmazione economica, che ha già fatto le sue scelte, e al provvedimento di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, con cui si è già scelto di intervenire esclusivamente nelle zone irrigue, per completare i programmi iniziati fin dal 1950. In quel progetto di legge si dice che si interverrà prima nelle zone suscettibili di rapido sviluppo e soltanto successivamente, in un secondo o in un terzo momento, nelle altre zone.

Ci pare pertanto, onorevoli colleghi della maggioranza, che dovrete quanto meno mettervi d'accordo e non parlare linguaggi diversi quando vi riferite alla programmazione economica e quando intervenite su un disegno di legge specifico come questo. Noi riteniamo che l'unico modo per eliminare tali contraddizioni sia appunto quello di accogliere il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria a questo emendamento. Sì, abbiamo detto che tendenzialmente gli enti di sviluppo agiranno nell'ambito della Regione, ma tale criterio non va inteso in senso univoco, perchè qualche volta può anche darsi che la loro attività possa andare oltre il territorio regionale. Ci sembra pertanto che l'emendamento proposto sia più limitativo che estensivo e che nulla aggiunga alle facoltà degli enti di sviluppo ai fini dello svolgimento della loro attività nell'ambito regionale.

* **F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Compagnoni, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Colombi, Conte, Samaritani, Moretti, Gomez D'Ayala e Compagnoni è stato presentato un altro emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« In via subordinata, dopo il primo comma inserire i seguenti:

" Le cooperative agricole costituite ad iniziativa o comunque assistite dagli Enti previsti all'articolo 6, nonchè quelle che saranno costituite od assistite dagli Enti previsti dalla presente legge, sono autorizzate a compiere le funzioni di enti intermediari del credito agrario nei confronti dei propri soci.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussioni a favore delle suddette cooperative nei confronti degli istituti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 "».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C I P O L L A . Onorevoli colleghi, questo emendamento rispecchia un'esigenza che ci è stata fatta presente a gran voce da tutti i presidenti di cooperative che hanno avuto occasione di parlare con i componenti della Commissione parlamentare nel corso della sua visita nelle varie zone di riforma e riguarda una delle funzioni fondamentali della cooperazione agricola, cioè l'esercizio, come ente intermedio, del credito agrario.

Ai colleghi che provengono dalle file del Partito popolare o sono legati alla tradizione cattolica nelle campagne non debbo cer-

to spiegare che cosa significa una cooperativa che possa esercitare il credito nei confronti dei propri soci in forma semplice, non burocratica, attraverso quel rapporto di fiducia che si stabilisce tra un consiglio di amministrazione liberamente eletto dai soci e i singoli soci che fanno parte della cooperativa. Noi sappiamo che le banche che esercitano il credito agrario hanno difficoltà a seguire i milioni di pratiche di credito agrario dei piccoli contadini. Ogni operazione bancaria ha un costo abbastanza elevato, sia che si tratti della piccola operazione di 50 mila o 100 mila lire che un contadino richiede, sia che si tratti di una operazione di milioni. Le banche che esercitano il credito agrario assieme ad altre forme di credito hanno la tendenza a non impiegare le disponibilità verso una forma per le banche stesse onerosa, qual è quella del credito agrario; inoltre, nell'ambito di questa restrizione nella destinazione delle disponibilità bancarie al credito agrario, vi è la tendenza a preferire le domande più consistenti rispetto a quelle meno consistenti, cioè rispetto a quelle dei contadini.

La legge prevede che una cooperativa possa diventare ente intermediario del credito agrario quando abbia assolto a tre condizioni. La prima condizione è quella di dare all'istituto che è previsto negli articoli 13 e 14 della legge del 1928 una certa garanzia. In questo caso le banche richiedono che si tratti di cooperativa a responsabilità illimitata, i cui soci quindi vengono ad essere soggetti con tutto il loro patrimonio a perdite in caso di disastro, oppure chiedono che la cooperativa abbia un patrimonio. Sono due condizioni che difficilmente si verificano.

La seconda condizione per cui una cooperativa può diventare ente intermediario del credito agrario è che vi sia un istituto che sia disposto a fare le operazioni di risconto per rendere appunto la cooperativa ente intermediario. La terza condizione è che si inizi una pratica che dal piccolo paese della Sicilia, della Lucania, del Veneto deve arrivare, attraverso una sezione della Banca d'Italia, fino al Ministero del tesoro per ot-

tenerne l'autorizzazione. Ora, per una piccola cooperativa, intraprendere una azione di tal genere, per arrivare ad ottenere l'autorizzazione del Ministero del tesoro, è eccessivamente oneroso.

L'emendamento prevede che di queste tre condizioni una sia riconosciuta in via generale per legge; ossia prevede che la cooperativa che è controllata da un ente pubblico sia parificata alla Cassa agraria prevista dalla legge sul credito agrario, cioè sia riconosciuta di per se stessa, e quindi non vi sia bisogno di arrivare fino al Ministero del tesoro per ottenere l'autorizzazione. In secondo luogo, l'emendamento prevede che, invece di prestare altre garanzie, la cooperativa possa avere da parte dell'ente di sviluppo che la controlla la fidejussione, il che la libera dall'obbligo di trasformarsi in cooperativa a responsabilità illimitata oppure di fornire garanzie. Naturalmente la cooperativa deve sempre ottenere il risconto, deve sempre ottenere che l'operazione bancaria si faccia attraverso uno degli istituti; pertanto vi sarebbe sempre il doppio controllo dell'istituto bancario autorizzato ad esercitare il credito agrario e dell'ente di sviluppo.

Si tratta di una istanza che viene avanzata con grande calore da tutte queste cooperative, perchè ottenere questa possibilità, specialmente quando si tratta di frazioni o di Comuni nei quali non esiste uno sportello bancario, significa potere completare il ciclo della cooperativa, sia che si tratti di una cooperativa di servizi, sia che si tratti di una cooperativa di trasformazione. Quindi è evidente che a questa esigenza non deve essere opposta una negazione, perchè abbiamo l'opportunità di realizzare effettivamente un concreto aiuto a forme di cooperazione agricola particolarmente garantite e particolarmente sostenute e, attraverso queste, a migliaia e migliaia di soci.

La realtà è che in Italia tutti parliamo della necessità della cooperazione agricola, tutti siamo d'accordo che bisogna sviluppare la cooperazione agricola, ma, se noi andiamo a guardare la legislazione in questa materia, ci rendiamo conto che queste cooperative agricole — come vedremo in oc-

casione di un altro emendamento — si trovano in condizioni di inferiorità rispetto a tutti gli altri tipi di associazioni e di aziende che non hanno nè gli oneri nè i controlli a cui sono sottoposte le cooperazioni. Questo è il senso dell'emendamento; io ritengo che questo non violi e non modifichi il sistema della legge sul credito agrario, ma costituisca invece un elemento di successo di questa cooperazione che gli enti hanno già sviluppato o debbono sviluppare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Signor Presidente, la Commissione è contraria a questo emendamento, non perchè effettivamente non sia stata prospettata questa esigenza dagli enti, ma perchè noi riteniamo davvero che si sia compiuto in materia di credito agrario uno sforzo considerevole con questo disegno di legge. D'altra parte, crede proprio l'onorevole presentatore che si possa in questo modo, senza consultare la legge bancaria, senza mettersi d'accordo col Tesoro, e con tutti gli istituti interessati a questa materia, inserire questa norma nel disegno di legge? Io non lo ritengo possibile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* **FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, l'emendamento innova nella materia del credito agrario e, sentito anche il parere del collega del Tesoro, il Governo non può accettarlo.

CERRETI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Signor Presidente, io mi scuso ma sono stupito della laconica risposta data dal relatore e della ancor più laconica risposta dell'eccellente Ministro.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Discutiamo da dodici mesi su questo provvedimento: non può pretendere che ricominciamo da capo.

CERRETI. Onorevole Ministro, il problema è molto importante ed è alla base — come lei stesso ha molte volte sostenuto nei dibattiti pubblici di questa e dell'altra Assemblea — della costituzione di cooperative efficienti, quindi di aziende cooperative capaci di raggruppare lo sforzo individuale e di porre le condizioni di quel rinnovamento dell'agricoltura di cui si avverte vivissima l'esigenza; in sostanza, poi, la condizione fondamentale della creazione di un serio movimento cooperativo agricolo e di uno sviluppo dello stesso è il credito, e per esso, trattandosi dell'agricoltura, il credito agrario, di cui ogni cittadino dovrebbe essere il beneficiario. È giusto ed è normale che il contadino che si associa in cooperativa trasferisca questo suo diritto nell'ente collettivo che ha istituito e dal quale aspetta i servizi necessari per adeguarsi alle esigenze di sviluppo di una agricoltura moderna.

Del resto il signor Ministro è troppo competente e troppo studioso in materia per non ricordarsi che in tutti i Paesi del MEC a grande sviluppo cooperativo agricolo, il punto di partenza dello sviluppo delle cooperative agricole fra coltivatori diretti, fra mezzadri e fra braccianti è stato il credito agrario. Quando il credito agrario non è stato possibile, si sono creati istituti speciali come in Francia, in Danimarca, eccetera. In Italia, se veramente c'è l'intenzione di fare un grande sforzo a favore della cooperazione agricola, perchè non si approfitta di una legge come questa per istituire in modo progressivo e nuovo — lo riconosco — ma positivo, questo elemento del credito? Perchè la cambiale agraria, che è facoltà degli individui, non dovrebbe divenire facoltà di essi quando si associano in cooperativa e rimettono all'ente associato la loro potestà in fatto di produzione, in fatto di smercio dei prodotti e quindi anche in fatto

di acquisto delle materie necessarie, dei mezzi industriali e via discorrendo?

A me pare, signor Ministro, che con un po' di buona volontà e con uno sforzo da parte del Governo, con il suo intelligente intervento in questa questione, il problema della cooperazione agricola potrebbe fare un passettino innanzi, proprio dal punto di partenza, obiettivamente necessario, delle facilitazioni creditizie.

Mi scuso quindi, signor Ministro, ma la pregherei di rivedere la sua posizione.

(FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Cerreti, io vorrei farle a mia volta una domanda: le pare possibile che con un emendamento presentato, vorrei dire, all'ultimo momento — perchè considero ultimo momento queste ore, che seguono a un dibattito che è durato mesi e mesi in Commissione, dove abbiamo avuto decine di riunioni — si possa innovare una materia come questa, di cui lei stesso riconosce la grande importanza? In altri Paesi si è dato luogo addirittura a istituti appositi! Certamente il mio collega del Tesoro mi chiederà di esaminare questo problema con calma, desiderando vederlo in modo approfondito per discuterlo poi al momento opportuno. Lei, senatore Cerreti, non si può stupire di questo!

Se volevate arrivare a una soluzione, dovevate porre il problema per tempo, oppure evitare di proporre i cento emendamenti di fronte ai quali ci siamo trovati, e concentrare la discussione su alcune questioni possibili.

Io non le ho neppure detto che respingo il principio; le ho detto che in questo momento il Governo non è assolutamente in grado di dare la propria adesione, e credo del resto che, se dovessimo darla, la dovremmo dare su un testo diverso, che certamente non siamo in questo momento in grado

di redigere. Credo, senatore Cerreti, che lei non possa fare altro che prendere atto delle mie parole.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Vorrei fare una piccola contestazione per quanto riguarda la tempestività della presentazione. Questo è uno degli argomenti che abbiamo discusso di più; l'abbiamo discusso per mesi, senza arrivare a votazioni, è vero, ma affrontando la questione con serietà.

Allora, poichè il Ministro dice che ha bisogno ancora di tempo per esaminare il problema, e poichè è in gestazione presso il Ministero la legge sul « piano verde », o meglio la legge di proroga del « piano verde », se il Governo si impegna a risolvere in quella sede questo problema della liberazione delle cooperative dalle strettoie burocratiche e del loro collegamento con l'ente di sviluppo per ottenere questo tipo di credito agrario, noi potremmo, con questo impegno e con questa dichiarazione, ritirare l'emendamento. Perchè, onorevole Ferrari-Aggradi, noi parliamo di proprietà coltivatrice e parliamo di aiuti alla proprietà coltivatrice, ma se vogliamo veramente aiutarla dobbiamo cambiare i canali attraverso cui arrivano e il credito e gli incentivi; se non predisponiamo canali adeguati, che sono le forme associative di questo tipo, la proprietà coltivatrice non potrà mai arrivare nè ai mutui agevolati nè ai contributi nè ad altro.

Dunque ripeto che, se il Ministro si impegna ad affrontare questo problema nel provvedimento che è in preparazione e considera questo nostro emendamento, queste nostre considerazioni, come una specie di ordine del giorno, una specie di proposta del Senato — proposta sulla quale io credo che non vi sia una contrapposizione di principio da parte di nessun settore — noi ritiriamo l'emendamento, compiendo con ciò un gesto che speriamo risulti costruttivo per arrivare rapidamente alla soluzione del problema che abbiamo segnalato.

* FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non sono in grado di fare altre dichiarazioni oltre quelle che ho fatto, anche a nome del collega del Tesoro. Se si chiede di mettere allo studio il problema, ho già detto qual è il nostro pensiero; se si chiedono altre cose, in questo momento non sono in grado di assumere impegni.

PRESIDENTE. Senatore Cipolla, lei insiste sull'emendamento?

CIPOLLA. No, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Caponi, Tomasucci, Compagnoni, Mencaraglia, Traina, Fabretti, Adamoli, Secchi, Samaritani e Giacomo Ferrari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

«Dopo il primo comma, inserire il seguente:

"I compiti degli Enti di sviluppo comprenderanno interventi anche nei seguenti casi:

1) qualora i proprietari dei terreni non abbiano attuato una utilizzazione produttiva dei medesimi, confacente all'ambiente ecologico e socio-economico, saranno invitati dall'Ente a predisporre un piano aziendale di trasformazione e di adeguamento negli ordinamenti colturali e nella forma di conduzione;

2) ove il piano aziendale non venga predisposto nel termine di due anni dall'invito di cui sopra o, una volta predisposto e approvato dall'Ente con la fissazione dei tempi di esecuzione, non ne venga curata la realizzazione nei termini stabiliti, l'Ente includerà le aziende predette in un apposito elenco per escluderle dal diritto di accedere agli incentivi e a qualsiasi altra agevolazione; nella stessa condizione verranno a trovarsi i

proprietari che attuino nelle proprie aziende ordinamenti produttivi in palese contrasto con i programmi disposti dall'Ente, in relazione ai piani e alle esigenze delle singole zone omogenee;

3) qualora un'azienda rimanga incolta per un periodo superiore a tre annate agrarie, l'Ente avrà la facoltà di richiedere l'esproprio con le modalità del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1606, e tramite il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'Ente di sviluppo provvederà alla cessione dei terreni espropriati in proprietà o in affitto, preferibilmente a coltivatori diretti singoli o associati e, in ogni caso, a chi dimostri la determinazione di utilizzarli secondo le finalità dei Piani di sviluppo agricolo predisposti per le singole zone omogenee;

5) in attesa della determinazione definitiva dei terreni indicati al punto 4) l'Ente potrà condurli direttamente, mediante la costituzione di un'azienda agricola regionale ».

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, pensavamo che la presentazione di questo nostro emendamento e di altri precedenti, estratti dal piano umbro, avrebbe stimolato i colleghi umbri a sostenerli o per lo meno ad assumere un atteggiamento più impegnativo e coraggioso a difesa delle posizioni del piano umbro. Visto che ciò non si è verificato, e per non creare un ulteriore imbarazzo ai colleghi umbri di parte democristiana e socialista, costretti a votare contro gli emendamenti estratti dal piano umbro, ritiriamo il nostro emendamento e ci associamo al successivo emendamento subordinato, a firma Compagnoni ed altri.

PRESIDENTE. Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui due emendamenti presentati dai senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo ed al-

tri, già illustrati, tendenti il primo a sopprimere i commi secondo e terzo, e il secondo, in via subordinata alla soppressione dei commi secondo e terzo, a inserire dopo il primo comma il seguente:

« Le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo possono essere svolte solo nell'ambito territoriale degli Enti ».

B O L E T T I E R I, *relatore*. La Commissione è contraria.

* **F E R R A R I - A G G R A D I**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo e terzo comma, proposto dai senatori Cataldo, Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, subordinato, presentato dai senatori Cataldo, Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Compagnoni, Cipolla, Gomez D'Ayala e Conte è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

« *In via subordinata, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

" Gli Enti di sviluppo provvedono, per tutte le zone nelle quali essi operano, alla progettazione dei piani di valorizzazione agraria e alla predisposizione di piani di attuazione, nelle forme e nei modi previsti dal-

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

In tali piani, che dopo la loro approvazione diverranno obbligatori, saranno previsti obblighi e vincoli a carico dei proprietari non coltivatori diretti, anche ai fini del superamento dei patti abnormi e dell'affrancazione della colonia migliorataria ai sensi della legge 15 settembre 1964, n. 756, relativi alla formazione e all'attuazione di piani aziendali di trasformazione fondiaria e agraria, che i proprietari stessi sono tenuti a predisporre ed attuare d'accordo con i coltivatori insediati.

Gli Enti potranno sostituirsi ai proprietari inadempienti affidando l'attuazione dei piani aziendali ai coltivatori insediati nei fondi e alle cooperative agricole ove questi ne facciano richiesta. In tal caso gli enti o i coltivatori avranno diritto, con privilegio sul fondo, al rimborso dell'intero valore, al lordo dei contributi pubblici, della spesa sostenuta per l'esecuzione del piano.

Gli Enti potranno procedere ad esproprio con le modalità del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1606, qualora ciò sia necessario per l'attuazione dei piani di valorizzazione, specialmente nelle zone dove siano state eseguite con il prevalente contributo dello Stato opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Gli Enti di sviluppo forniscono ai coltivatori diretti, singoli o associati, l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per l'attuazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria in armonia con il piano di valorizzazione ed assistono gli interessati, su loro richiesta, per l'acquisizione degli incentivi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti.

I compiti affidati dalla legge agli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali forestali sono devoluti, in materia di concessione, liquidazione e pagamento di sussidi in conto capitale e di concorsi statali sui prestiti e sui mutui, agli Enti di sviluppo, per l'intero territorio nel quale essi operano " ».

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 3, che con il nostro emendamento intendiamo sostituire, riconosce la facoltà agli enti di sviluppo di predisporre piani di valorizzazione delle zone dove operano. Noi riteniamo sia più giusto dire che gli enti di sviluppo hanno l'obbligo tassativo di provvedere alla progettazione di piani di valorizzazione delle zone stesse. Senza la fissazione tassativa di questo dovere, non sappiamo in che modo gli enti porterebbero avanti tempestivamente la loro attività.

Ci pare inoltre che il nostro emendamento, non solo per questo punto, ma per gli altri punti che lo compongono, possa rendere più razionale la parte della legge che prevede l'attività che gli enti debbono svolgere.

Sia l'emendamento che noi abbiamo presentato, sia il secondo comma dell'articolo 3 della legge, che noi vogliamo sostituire, fanno riferimento all'articolo 4 del decreto 23 giugno 1962, n. 948, dove sono stabilite in modo abbastanza dettagliato tutte le norme in base alle quali gli enti debbono realizzare questi piani di valorizzazione nelle zone dove essi operano. Si tratta appunto di un capitolo che riguarda l'attività di valorizzazione degli enti. Noi riteniamo inoltre che, una volta che gli enti abbiano elaborato questi piani di valorizzazione, i piani stessi debbano prevedere vincoli ed obblighi soprattutto per la proprietà non coltivatrice, perchè se non ci sono questi vincoli e questi obblighi i piani, possiamo già prevederlo, in gran parte resteranno sulla carta e quindi saranno spese inutili. Si tratta di fare in modo che, anche attra-

verso l'eliminazione di determinate norme contrattuali, con riferimento anche alla legge sui patti agrari recentemente approvata dal Parlamento, gli enti con questi piani di valorizzazione possano superare tutti gli ostacoli che inevitabilmente verranno frapposti, cercando di coordinare i piani aziendali delle grandi aziende, delle grandi proprietà con gli obiettivi stabiliti dal piano di valorizzazione dell'ente, in collaborazione, tutto questo, con i coltivatori insediati sui fondi.

Riteniamo poi che gli enti debbano avere la facoltà, proprio per dare un contenuto concreto a questi vincoli ed obblighi, di sostituirsi ai concedenti inadempienti alle norme di valorizzazione e di sviluppo previste in questi piani, e, una volta che si sono sostituiti ai privati inadempienti, di affidare la realizzazione di quanto previsto nel piano ai singoli coltivatori e alle loro cooperative. Riteniamo inoltre che sia indispensabile a questo proposito riconoscere agli enti la facoltà di esproprio. Debbo precisare che in questa sede l'esproprio ha un significato diverso da quello che noi abbiamo attribuito all'esproprio stesso con lo emendamento precedente, perchè qui si tratta di fare in modo che, attraverso questi vincoli che gli enti debbono poter imporre con i piani di valorizzazione e attraverso la facoltà di esproprio, sia rimosso ogni ostacolo alla realizzazione dei piani stessi.

D'altra parte ci pare, onorevoli colleghi, che, nel momento in cui approviamo una legge alla quale si attribuisce un'importanza determinante per quanto riguarda l'adeguamento della nostra agricoltura alle esigenze di competizione con altri Paesi e per quanto riguarda lo sviluppo della nostra agricoltura, non si possa andare indietro rispetto alla legislazione vigente, rispetto, per esempio, ad altre leggi come quella sul-

la bonifica integrale, la famosa legge Serpieri, decreto del 1933, n. 215, al quale è stato fatto qui riferimento. L'articolo 42 del decreto del 1933, n. 215, al quale i colleghi del Movimento sociale si riferiscono continuamente, considerandolo una specie di dogma, e al quale purtroppo i Governi che si sono succeduti alla direzione del nostro Paese si sono sempre ispirati per i provvedimenti in materia di agricoltura, prevede nel caso di miglioramenti di bonifica, per esempio, la facoltà di esproprio. Questo articolo, infatti, dice che « il Ministero dell'agricoltura può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari ovvero può espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio che ne faccia richiesta ». È vero che questa norma ha trovato purtroppo scarsissima applicazione negli anni passati, ma sappiamo che il motivo di questa mancata applicazione è costituito soprattutto dal fatto che questo articolo doveva essere praticamente invocato dai consorzi di bonifica i quali, come abbiamo avuto modo di rilevare, sono sempre stati diretti dalla grande proprietà terriera, e non si poteva certamente pretendere che i grandi proprietari invocassero l'applicazione di un articolo con il quale praticamente si dovevano espropriare i loro stessi terreni.

Quindi noi possiamo comprendere il motivo per cui ha trovato così scarsa applicazione negli anni passati. Ma nel momento in cui si costituiscono degli enti che, proprio perchè si pongono obiettivi diversi da quelli che avevano i consorzi di bonifica, dovrebbero dare un contenuto concreto a una norma di questo genere, noi vediamo che si esclude completamente ogni riferimento alla facoltà di esproprio e si annulla così l'efficacia di un piano di valorizzazione che costerà, indubbiamente, molto allo Stato, e che non darà quei risultati che invece, così come si sostiene, si dovrebbero avere nell'interesse dei produttori agricoli e dell'economia generale del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Il parere della Commissione è contrario, signor Presidente. Non penserà il senatore Compagnoni che possiamo davvero esorbitare tanto dai compiti che ci siamo proposti. Mi risparmio pertanto di aggiungere altre argomentazioni.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo subordinato proposto dai senatori Compagnoni, Cipolla, Gomez d'Ayala e Conte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Pinna, Franza, Lessona, Grimaldi, Maggio, Pace, Nencioni, Crollanza e Lanza è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

" La norma contenuta nella lettera c) dell'articolo 15 Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948, è abrogata.

L'Ente provvederà a retrocedere, a favore delle persone fisiche e giuridiche o a favore degli Enti già assoggettati ad esproprio o che abbiano fatto volontario atto di cessione, tutti i terreni non idonei alla trasformazione o alla valorizzazione agraria e alla formazione della proprietà contadina, di cui l'Ente di sviluppo abbia conseguito a qualunque titolo la disponibilità.

In caso di alienazione di detti terreni già effettuata, da parte dell'Ente o dei suoi danti causa, con un utile notevolmente superiore al costo dell'operazione di esproprio o di acquisto, con riferimento ai valori reali, verrà restituita alle persone o agli Enti di cui al comma che precede la differenza tra il

maggior utile conseguito e l'indennità sborsata, con gli interessi a far data dall'avvenuta alienazione.

Il Ministero dell'agricoltura determinerà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme di cui al terz'ultimo comma di questo articolo e al comma che precede, previo parere espresso, anche caso per caso, dalla Commissione parlamentare richiamata all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pinna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P I N N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 3 al quale abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo attira le nostre critiche e le nostre censure per due ordini di ragioni. Un primo ordine di motivi è di carattere giuridico-costituzionale; un secondo ordine di motivi è di carattere sostanziale, di merito.

L'articolo 3, prima di elencare e specificare tutte le attribuzioni e tutti i compiti dei nuovi enti di sviluppo, stabilisce che restino ferme le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e quindi anche i compiti e le attribuzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 15 del citato Decreto del Presidente della Repubblica.

Perchè proponiamo l'abrogazione di quest'ultima norma? Perchè la norma è incostituzionale.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 948 dice che, oltre alle attività previste negli articoli precedenti, e soprattutto all'articolo 1, in cui sono fissate le finalità degli enti di sviluppo, questi « possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per realizzare le finalità economiche e sociali di cui al precedente articolo 1 ». E fin qui nulla da obiettare. L'articolo 15 prosegue: « Sono da favorire particolarmente: a) l'organizzazione per il collocamento della produzione in Italia e all'estero; b) lo svolgimento dei servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali ». È evidente che quando il decreto dice che bisogna favorire in modo

particolare l'organizzazione per il collocamento della produzione italiana all'estero, esso si riferisce alla produzione agricola, così come, quando dice che bisogna favorire in modo particolare lo svolgimento dei servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali, fa sempre riferimento al commercio e alla propaganda dei prodotti dell'agricoltura. Ma, alla lettera c), l'articolo 15 aggiunge che bisogna favorire particolarmente « l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici ».

Ora io vorrei sapere, innanzitutto dalla Commissione e poi dal Ministro, che cosa tutto questo abbia a che fare con la legge numero 454, del 1961 (che è poi la legge-delega in base alla quale il Presidente della Repubblica ha emanato nel giugno 1962 il decreto n. 948), la legge cioè del « piano per lo sviluppo dell'agricoltura » del cosiddetto « piano verde ».

L'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, numero 454 — che è la legge con la quale il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti aventi forza di legge ordinaria per lo sviluppo dell'agricoltura, provvedimenti che sono stati poi emanati il 23 giugno 1962 col decreto numero 948 — prevede l'istituzione degli enti di sviluppo e stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile, entro i limiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, l'oggetto, i principi e i criteri direttivi delle norme emanande. L'articolo 32, infatti, ha fissato un anno di tempo al Governo per l'emanazione di atti aventi forza di legge, ha precisato i modi e i mezzi per intervenire nelle zone agricole particolarmente depresse da valorizzare ed ha altresì stabilito, in modo preciso ed inequivocabile, l'oggetto dell'intervento che deve sempre esplicarsi ai fini dello sviluppo economico e sociale di zone agricole particolarmente depresse.

Nulla ha stabilito, però, quell'articolo in ordine allo sviluppo economico e sociale di una determinata zona attraverso una valorizzazione delle risorse naturali a fini turistici.

Questi sono i motivi giuridici in base ai quali noi sosteniamo l'incostituzionalità della disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 15 del decreto numero 948. Io non

ho bisogno di commentare l'articolo 76 della Costituzione che dice testualmente: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». È fin troppo evidente che, emanando la disposizione dell'articolo 15, lettera c), il Governo è andato oltre i limiti della delega ricevuta con l'articolo 32 della legge numero 454 del 1961.

Ma vi sono anche motivi di merito che stanno a sostegno dell'altra richiesta che noi facciamo, quella della retrocessione delle terre che sono pervenute agli Enti di riforma da varie parti e a vario titolo e che sono state riconosciute indispensabili per la valorizzazione agraria, non idonee alla bonifica, e che in parte sono state alienate a prezzi speculativi e in parte destinate alla speculazione immobiliare turistica.

La Commissione dell'agricoltura, che è stata recentemente in Sardegna a visitare le zone di cui ora mi occuperò più particolarmente, ha visto o non ha visto questi assurdi giuridici, queste mostruosità giuridico-costituzionali? Eppure a me consta che l'ETFAS ha fornito ai membri della Commissione delle notizie sulla propria attività di questi ultimi anni. In queste notizie stampate l'ETFAS riconosce espressamente che, ad esempio, nel comprensorio di colonizzazione della Nurra, vi sono migliaia di ettari di terreno dichiarati indisponibili, non idonei alla valorizzazione agraria. Si tratta di litorali rocciosi o sabbiosi, di pinete, di boschi, di stagni, di terreni ricevuti da cessate colonie penali, ad esempio quella che oggi ha il nome di « Maria Pia di Savoia » e quella del « Tramariglio », ma che sono assolutamente insuscettibili di una qualunque valorizzazione agraria per riconoscimento scritto ed espresso dallo stesso Ente di rasformazione fondiaria.

Ebbene, che cosa ne fa l'ETFAS? Ne vuol fare quello che ne ha fatto e che ha tentato di farne prima ancora che si profilasse la speranza di vedere approvata questa legge. L'ETFAS ha già lottizzato parte di queste grandi estensioni: io ho qui, a disposizione dei membri della Commissione e del Go-

verno le planimetrie compilate dagli uffici tecnici dell'ETFAS, con i progetti e i piani di questa lottizzazione a fini speculativi turistici. Parte di questi lotti sono stati già venduti a grandi industriali anche stranieri; ad esempio uno dei proprietari della « Shell » ha costruito in una grande area che domina il golfo di Alghero una grossa villa del costo di qualche centinaio di milioni. Un gruppo finanziario di notevoli dimensioni, che ha costruito entro la rada di Porto Conte due alberghi, ha fatto buoni affari e grosse speculazioni accaparrandosi diverse aree nella stessa zona. Ed è sempre l'ETFAS che, da bonificatore di terre o di valorizzatore di zone agricole depresse, si è tramutato in Ente delle speculazioni immobiliari.

Il comune di Alghero, che tanto tempo fa si è visto espropriare dei terreni a qualche chilometro dall'abitato per l'istituzione di una colonia penale, ha chiesto all'ETFAS cui dalla cessata colonia penale i terreni sono pervenuti, la retrocessione di una parte delle aree ancora disponibili, per proiettarvi lo sviluppo urbanistico sempre crescente della città. Proprio in direzione di queste aree dovrebbe svilupparsi, infatti, il piano di edificazione previsto dall'Amministrazione della città di Alghero, nel tentativo di saldare, lungo l'arco del suo golfo, il vecchio centro abitato con la ridente borgata di Fertilia; per poi giungere, attraverso le belle scogliere e i vari insediamenti rurali, turistici ed alberghieri, fino a Punta del Giglio e fino al grandioso complesso di Porto Conte e di Capo Caccia ormai sicuramente avviato ad un promettente avvenire. Non per nulla Alghero, indicata dal « piano di rinascita » della Sardegna come la zona di prioritario intervento per lo sviluppo del settore turistico, è chiamata la porta d'oro del turismo isolano.

Ebbene, il comune di Alghero ha da tempo richiesto all'ETFAS parte di questi terreni, che già furono suoi, non in restituzione, si badi bene, ma in pagamento. L'ETFAS ha aderito, dichiarandosi disposto a cedere 54 ettari di terreno nel comprensorio già « Maria Pia » per il prezzo di 200 milioni circa.

Il povero comune di Alghero contrae un mutuo di 200 milioni, ma l'ETFAS temporeggia e pone, per il trasferimento dei terreni, la sua vera condizione che il comune di Alghero si obblighi a dotare quei terreni di tutti i servizi sulla base di un piano che l'ETFAS stesso si riserva di approvare. La situazione è ora ferma a questo punto: il Comune ha predisposto questo piano, la cui esecuzione aveva un costo di ben 800 milioni. L'ETFAS spera di vedersi valorizzare a spese del Comune i terreni contigui, e di ricevere ancora 200 milioni circa dal Comune, per l'acquisto di quei terreni.

Più avanti c'è la borgata di Fertilia...

P R E S I D E N T E. Senatore Pinna, non entri in dettagli che potevano essere fatti presenti in sede di discussione generale.

P I N N A. Ho già finito, signor Presidente, ma vorrei anche dare una chiarificazione che mi pare preziosa, perchè il Senato, prima di respingere questo emendamento, sappia quali conseguenze di carattere sociale ne conseguiranno. Più avanti, dicevo, c'è la borgata di Fertilia; ebbene questa borgata dovrà estendere il suo perimetro urbano, ma non lo potrà fare; ha inutilmente richiesto all'ETFAS qualche ettaro di terreno per costruirvi delle case, l'ETFAS non gliel'ha ceduto. Nel golfo di Porto Conte siamo arrivati a questo assurdo: che il Ministero della pubblica istruzione vorrebbe, proprio lì dove sono grandi estensioni di terre inidonee alla bonifica, istituire, e lo ha già deliberato, un istituto professionale per la pesca, giacchè Alghero è in posizione molto favorevole per la pesca oceanica; è uno dei porti più vicini allo stretto di Gibilterra e le economie che potrebbero realizzare le navi da pesca, rientrando e partendo dal porto di Alghero, sarebbero considerevoli. Ebbene l'istituto professionale della pesca che il Ministero della pubblica istruzione vorrebbe istituire nell'arco di Porto Conte non può essere istituito perchè l'ETFAS è padrone di quelle terre ed esita a concedere uno dei fabbricati cedutigli dalla cessata colonia penale di Tramariglio, uno di quei fabbricati costruiti dalla casa di la-

voro in questa zona che oggi, andata via la colonia penale, l'ETFAS vorrebbe destinare alla speculazione immobiliare turistica: si è detto che tutta la zona dovrebbe essere ceduta al Comune di Milano, il quale vuole impiantarci un villaggio residenziale per i suoi dipendenti.

Come vedete, sono intralci ed ostacoli notevoli posti dalla presenza di questo Ente di riforma con la facoltà arbitrariamente arrogatasi di fare anche piani turistici; ed ora questa arbitraria facoltà la si vorrebbe legalizzare attraverso l'articolo 15 lettera c) del decreto-legge n. 948.

Badate: ci importerebbe molto poco che il Senato non accettasse l'emendamento con cui richiediamo l'abrogazione di quella norma incostituzionale, perchè siamo tranquilli da questo punto di vista. Ma voi fareste una cosa veramente poco utile alla cosa pubblica, all'Amministrazione dello Stato, perchè attirereste sul capo dell'ETFAS, indirettamente sul Capo dello Stato, molte cause civili; farete ingrassare gli avvocati, che logicamente non faranno altro che denunciare la illegittimità costituzionale di quella norma. La Corte costituzionale, infatti, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, può sindacare, sul piano della legittimità, non soltanto le leggi, ma anche gli atti aventi forza di legge ordinaria.

E allora perchè insistere nel mantenere questa facoltà agli enti di sviluppo, agli enti di riforma che si vorrebbero trasformare in enti di sviluppo? Perchè legalizzare quelle facoltà che arbitrariamente l'ETFAS, nel tempo passato, si è arrogate? Perchè legittimare degli spuri, direi, accettando ancora e non abrogando la norma contenuta in quella lettera c) dell'articolo 15 del decreto legge n. 948?

Io spero veramente, dopo avere esposto queste nostre perplessità, queste nostre censure e queste nostre critiche, che la Commissione non sia assolutamente contraria, giacchè la nostra proposta non tocca, non sfiora neppure le competenze dei futuri enti di sviluppo nella materia dell'agricoltura, di propria competenza; spero che anche l'onorevole Ministro accetti il nostro emendamento. (*Vivi applausi dall'estrema destra.*)

* FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se mi consente, signor Presidente, vorrei precedere il parere della Commissione, rispondendo immediatamente al senatore Pinna.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di parlare.

* FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Pinna, dato che lei più volte si è rivolto a me chiedendo una risposta, doverosamente gliela do, nonostante che il numero degli emendamenti e il numero delle giornate che ci occupano qui impongano anche al Ministro, e doverosamente, una certa sinteticità.

Questo problema esiste, ma se noi lo volemmo affrontare andava sollevato alcuni mesi fa. Lei non può chiedere a noi di risolvere questo problema oggi, dopo due settimane e mezzo di dibattito in Aula, con l'emendamento da lei presentato.

PINNA. L'emendamento è stato presentato da parecchio tempo.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In Commissione non se n'è parlato.

PINNA. Ma c'era un ordine del giorno a firma del senatore Grimaldi e mia, che è stato respinto.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa, senatore Pinna, è una situazione molto delicata e va risolta con senso molto alto di responsabilità.

Quando si è fatto l'esproprio, nell'esproprio, molto ampio, si sono inseriti anche dei terreni che oggi hanno minor valore dal punto di vista agricolo.

PINNA. Nessun valore!

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. ...o pochissimo valore, ed un grande valore dal punto di vista turistico.

La legge non consente agli enti di fare vendite. Gli enti hanno tentato qualche volta di fare delle permutate; io le ho sospese: con una mia circolare ho ridotto le permutate al minimo, cioè soltanto, per quello che io ritengo sia lo spirito della legge, piccole permutate che consentono arrotondamenti, aggiustamenti di terreni. Ho vietato le altre permutate.

Quindi, la legge non consente la vendita; le permutate io credo che debbano essere fatte secondo un determinato criterio.

Noi abbiamo il grosso problema di terreni di alto valore turistico in mano degli enti di sviluppo. Cosa ne facciamo? Questo problema esiste e noi dovremo affrontarlo e risolverlo. Però lei qui, senatore Pinna, fa una proposta concreta: a distanza di tanti e tanti anni, restituire questi terreni ai vecchi proprietari.

Questo, dal punto di vista economico, ha un suo preciso significato. Dei terreni che 15 anni fa valevano un determinato prezzo, oggi valgono quello stesso prezzo moltiplicato per molte e molte volte.

Questa materia è così delicata, è così complessa che se noi la vogliamo affrontare — e io credo sia doveroso ad un certo momento affrontarla — non la possiamo affrontare, mi permetta, onorevole senatore, con un emendamento a un articolo presentato in questo momento, con l'indicazione di una soluzione così rigida.

Noi evidentemente dobbiamo affrontare il problema in altro modo, perchè qui sono in giuoco, mi permetto di dirle, interessi veramente cospicui; nel complesso andiamo nell'ordine di parecchi e parecchi miliardi.

Il problema esiste, ripeto, e il Governo può prendersi la responsabilità di affrontarlo, di sottoporre al Parlamento delle proposte, ma lei non può assolutamente chiederci in questo momento, in modo precipitoso, di aderire ad una sua proposta, che ha una base di logica ma che, mi permetta, io non vedo come unica alternativa; può essere una delle alternative, non è l'unica.

Io credo che il Parlamento, e il Governo prima ancora del Parlamento, problemi di questo genere li debbano approfondire con alto senso di responsabilità, e fare delle proposte dopo una lunga meditazione.

Lei ha ragione, senatore Pinna, quando si chiede, quali conseguenze derivano da questo stato di cose.

Per la Sardegna terreni che possono essere valorizzati dal punto di vista turistico, non lo sono; altri terreni valorizzati a scopo edificatorio, non lo sono; enti pubblici che chiedono terreni, non li ottengono.

Lei ha ragione. Credo però che contemporaneamente debba riconoscere la giustezza della nostra tesi. Non si tratta di un problema da risolvere in modo precipitoso in questo momento.

P R E S I D E N T E . La Commissione intende fare qualche dichiarazione?

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione si associa all'onorevole Ministro.

Va comunque respinta l'altra affermazione fatta dal collega Pinna, quella cioè dell'incostituzionalità del capo quarto del decreto del Presidente della Repubblica del 1962. Mi sembra veramente strano che un giurista come il Presidente Segni, un costituzionalista...

G R I M A L D I . Non personalizziamo la questione!

B O L E T T I E R I , relatore. D'accordo. Comunque sarebbe veramente strano che un decreto anticostituzionale fosse stato firmato. Ma, anche ammesso che possa essere stato firmato, ancora più strano sarebbe che finora nessuno si sia accorto di tale incostituzionalità e che la questione venga sollevata soltanto in questa sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, insiste sull'emendamento dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro?

P I N N A . Prendo atto delle assicurazioni date dall'onorevole Ministro ed anche dell'impegno che, mi è parso, assai chiaramente, egli ha preso qui davanti al Senato, che cioè il Governo si farà cura di riproporre la questione al Parlamento per le decisioni che vorrà adottare. Desidero soltanto aggiungere che si tratta di un problema viva-

mente presente all'attenzione delle popolazioni interessate e sul quale sono concordi tutte le parti politiche dalla estrema destra alla estrema sinistra. Io ho qui un ordine del giorno discusso ed approvato la settimana scorsa dal Consiglio comunale di Alghero, al quale mi onoro di appartenere, in cui si chiede perentoriamente che il Ministro obblighi l'ETFAS a svincolare questi terreni, di cui non si fa assolutamente nulla.

Chiedo inoltre se non sia possibile — rendendomi conto della impossibilità tecnica di provvedere oggi per quanto attiene alla seconda parte dell'emendamento, cioè alla retrocessione dei terreni — accettare almeno la prima parte dell'emendamento stesso, cioè quella che sancisce l'abrogazione della norma di cui alla lettera c) dell'articolo 15. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 948. Lo stesso relatore, senatore Bolettieri, riconosce che l'ente non deve avere questi compiti, e dello stesso avviso è l'onorevole Ministro.

Se il Governo non dovesse accettare neppure la prima parte, dichiaro di ritirare l'emendamento, pago delle assicurazioni date e degli impegni che il Ministro ha preso in quest'Aula.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non può accettare la prima parte per i motivi esposti dal Ministro.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dei senatori Pinna ed altri si intende pertanto ritirato.

I senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Essi inoltre possono promuovere — previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste — l'esproprio per pubblica utilità degli immobili necessari per l'attuazione dei programmi e interventi di cui ai commi precedenti ».

Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni,

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di

servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

È data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Pirastu e Polano è stato proposto un articolo 3-bis.

Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 3-bis.

« In ogni zona in cui l'Ente di sviluppo intende apprestare un piano organico di trasformazione fondiaria ed agraria è istituito un Comitato zonale, con sede in un Comune della zona.

Compongono il Comitato:

a) il sindaco e due rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti della zona e i sindaci di ciascun Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della zona o un loro delegato;

b) rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro, Confederazione nazionale coltivatori diretti, Alleanza nazionale dei contadini, Lega nazionale delle cooperative, Confederazione nazionale delle cooperative, Associazione generale delle cooperative italiane, Confederazione generale italiana dell'agricoltura, uno per ciascuna organizzazione;

c) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza e, ove non sussistano le Amministrazioni regionali, eletti dal Consiglio provinciale della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei Comuni compresi nella zona.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e, ove non sussistano le Regioni, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato di zona ha il compito di segnalare all'Ente di sviluppo le esigenze di sviluppo economico e sociale della zona e di avanzare le proposte ritenute utili per la migliore formulazione del piano e per la sua attuazione.

L'Ente di sviluppo provvede a consultare il Comitato di zona in ordine alla predisposizione del piano e alla sua attuazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pirastu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P I R A S T U . Rinunzio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Pirastu, mantiene il suo emendamento?

P I R A S T U . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello è stato proposto un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 3-bis.

« Gli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono promuovere la costituzione di società nè assumere partecipazioni in Italia e all'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cataldo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CATALDO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 4.

Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629, e 9 agosto 1954, n. 639, nonchè tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti all'articolo 6 della presente legge.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « nonchè tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti all'articolo 6 della presente legge ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Cataldo, Battaglia ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini è stato proposto un articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 4-bis.

« L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, è sostituito dal seguente:

" Trasformazione fondiaria

Su richiesta degli interessati, gli Enti possono provvedere alla progettazione e all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere e in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni e organismi idonei.

I progetti compilati dagli Enti sono ammessi a usufruire dei contributi e concorsi statali, senza bisogno di ulteriore istruttoria o approvazione da parte degli organi erogatori.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli Enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino a un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali " ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Signor Presidente, questo emendamento ha uno scopo molto preciso ed anche molto modesto. Qui non si tratta di modificare nulla di sostanziale di questa legge, si tratta invece di ovviare ad un inconveniente lamentato da tutti gli enti di riforma fino ad oggi, l'inconveniente cioè di considerare, come fino ad oggi è accaduto ed accade, le progettazioni degli enti di riforma alla stessa stregua delle progettazioni elaborate da privati cittadini. Se un cittadino presenta un progetto di trasformazione, di miglioramento, deve sottoporlo normalmente all'iter burocratico dei vari esami da

parte degli organi tecnici ministeriali o della Cassa per il Mezzogiorno, e questo si sa quali lungaggini comporti.

Sono queste le vere, concrete difficoltà di fronte a cui ci si trova, e che fanno poi parlare di appesantimento burocratico nello sviluppo delle attività economiche del Paese. Ora a me sembra veramente inammissibile già per gli enti di riforma, ma ancora più inammissibile per enti nuovi che dovrebbero avere compiti così impegnativi e così vasti come gli enti di sviluppo, il fatto che tali enti debbano essere considerati dalla legge alla stessa stregua di un qualsiasi geometra, di un qualsiasi professionista, di un qualsiasi agricoltore il quale deve sottoporre i suoi progetti alla trafila burocratica che comporta ritardi di mesi e andirivieni di pratiche. Non è l'ente di sviluppo un organo dello Stato? Con questo provvedimento l'ente di sviluppo viene sottoposto alla vigilanza e al controllo degli organi ministeriali, e questo deve bastare. E se questo basta, allora credo che sia giusto considerare tutte le progettazioni degli enti di sviluppo come progettazioni a sè stanti, cioè valide ai fini dell'ammissione ai contributi e ai mutui di favore da parte degli organi dello Stato, come progetti che non abbiano bisogno di ulteriori istruttorie ed approvazioni. Si tratta, cioè, di inserire, attraverso questa norma, un provvedimento il quale consenta agli enti di sviluppo di procedere assai più rapidamente di quanto finora non sia avvenuto nell'attività di propulsione dello sviluppo agricolo che tutti diciamo di auspicare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, in ordine a questo emendamento pregherei di accantonarlo per breve tempo, se possibile, perchè vorrei trovare una formula per cui, pur accelerando magari l'approvazione e l'istruttoria, non ci si sottraesse del tutto al controllo.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vi sono esigenze di coordinamento con le norme vigenti per cui non è possibile accettare questo emendamento. Potremmo noi dare istruzioni, con atto amministrativo, per una particolare sollecitudine verso i progetti presentati per questo tramite.

B O L E T T I E R I , relatore. Il relatore si rimette al Governo, naturalmente. Possiamo anche accantonare l'emendamento, ma mi pare che lo scopo comune sia quello che, in una maniera o nell'altra, si ottenga quanto richiesto. Anche in via amministrativa non è poca cosa se si può avere un impegno in questo senso.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, lei desidera che l'emendamento sia accantonato per poterlo studiare meglio? Altrimenti l'accantonamento sarebbe inutile perchè il Governo si è già espresso in modo esplicito.

M I L I L L O . Chiedo scusa all'onorevole Sottosegretario, ma io questa mattina ho segnalato alla particolare e personale attenzione dell'onorevole Ministro questo emendamento, ed avrei piacere di sentire la sua personale opinione. Del resto, è questione di momenti.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, propongo di attendere che il Ministro rientri in Aula per sentire il suo parere, senza sviluppare ora un'inutile discussione.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'altro emendamento dei senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini, che hanno proposto un articolo 4-ter. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 4-ter.

« Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge, gli Enti e Sezioni provvederan-

no a coordinare e armonizzare le attività e le iniziative degli altri Enti e organismi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'economia agricola e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento, nel rispetto delle loro competenze istituzionali.

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . L'emendamento 4-ter è uno di quelli, con buona pace del senatore Valsecchi, falciati nella sua vigna, nel suo pascolo riservato, ossia è tolto di peso dal progetto dei senatori Coppo, Angelini Cesare ed altri. È un emendamento che si propone di portare un minimo di ordine in una materia che ha dato e dà luogo a contrasti che finiscono col nuocere all'attività dei vari enti che operano nelle stesse zone in materia di agricoltura; è un emendamento, cioè, che si propone di affidare all'ente di sviluppo un compito di coordinamento nei confronti di tutti gli altri enti (saranno i consorzi di bonifica, saranno i consorzi di miglioramento) che operano negli stessi territori.

Sappiamo bene quali conflitti di competenza e di interessi possono determinarsi e si determinano al riguardo, sappiamo anche quali difficoltà sono sorte nei rapporti tra consorzi di bonifica ed enti di riforma. Vogliamo prendere occasione da questa legge per superare queste difficoltà? Vogliamo evitare che per l'avvenire queste difficoltà eventualmente si aggravino, si inaspriscano? Vogliamo d'altra parte riconoscere un minimo di preminenza, e quindi una facoltà di coordinamento, e non di interferenza nelle competenze altrui, all'ente di sviluppo, ai fini anche di quella che sarà la sua attività di programmazione, sia pure limitata a determinati territori?

Se l'ente di sviluppo avrà la facoltà di programmare, sarà anche giusto che, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi, esso abbia un certo potere di coordinamento nei confronti degli altri enti. Soltanto questa è la portata del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4-ter proposto dai senatori Milillo, Di Prisco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Caponi, Tomasucci, Fabretti, Secci, Samaritani, Moretti, Compagnoni, Traina, Adamoli, Mencaraglia e Ferrari Giacomo hanno proposto un articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 4-bis.

« L'Ente autonomo della Valdichiana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è tenuto a concordare con l'Ente regionale di sviluppo dell'Umbria tutti gli interventi di sua competenza che, direttamente o indirettamente, interessino il territorio umbro ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P O N I . Signor Presidente, mi sembra di aver già dato prova di voler accelerare l'esame degli articoli di questo disegno di legge rinunciando ad illustrare due precedenti emendamenti, ma su questo debbo necessariamente intrattenere l'Assemblea, ed invito i colleghi, al di sopra di ogni divergenza di carattere politico, a meditare su quanto sto per dire.

Con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, fu istituito l'Ente autonomo della Valdichiana, con compiti di irrigazione. Questo Ente è chiamato ad operare nell'intero territorio

della Regione umbra ed ha in corso una pratica di riconoscimento di consorzio di prima categoria per un'estensione di 900.000 ettari.

Oggi noi andiamo ad istituire l'ente regionale di sviluppo agricolo in Umbria il quale, se dovrà essere una cosa seria, dovrà avere almeno la possibilità di dire la sua parola in ordine a tutti i problemi riguardanti l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo nella regione.

A tale scopo il nostro emendamento chiede che si stabilisca l'obbligo di un coordinamento tra i due enti, e non ci sembra che la nostra richiesta sia di carattere campanilistico, anzi, ci appare necessaria proprio per mettere l'ente di sviluppo in Umbria in condizione di assolvere ai compiti che gli saranno affidati. Se il testo del nostro emendamento non va, se ne trovi un altro, ma si garantisca il coordinamento necessario e indispensabile tra i due enti per evitare dannose contrapposizioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. È inutile dire che siamo contrari. È già stato presentato un ordine del giorno che è stato accettato dal Ministro; mi pare che ci si possa contentare.

C A P O N I . Ma a che cosa serve un ordine del giorno? (*Proteste dal centro*). Dico io se siamo dei legislatori seri!

B O L E T T I E R I , relatore. Senatore Caponi, ho detto che sono contrario!

C A P O N I . Domani saranno i vostri a dirigere l'ente di sviluppo in Umbria. Come programmerà la sua attività se non potrà dire una parola in fatto di utilizzazione delle acque in tutta la regione? Lo sappiamo come finiscono queste cose!

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4-bis presentato dai senatori Caponi, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 5.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo; tale emendamento è superato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la rifor-

ma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, in fine, le parole: « nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge ». Questo emendamento è superato.

I senatori Moretti, Cipolla, Gomez D'Ayala, Compagnoni e Conte hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969 », con le altre: « e della legge 24 giugno 1961, n. 454, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1975 ».

C O N T E . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Cipolla, Gomez D'Ayala, Conte, Moretti, Compagnoni, Scarpino, Petrone e Di Paolantonio hanno

presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese industriali nel Mezzogiorno sono estese alla costruzione e alla gestione di impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, promosse o gestite dagli enti o da cooperative agricole ».

Il senatore Cerreti ha chiesto di svolgere l'emendamento. Ne ha facoltà.

C E R R E T I . Io credo che il Ministro converrà che almeno su un punto c'è un accordo di principio fra il Governo di centro-sinistra e questa parte dell'opposizione, cioè sull'affermazione di volere lo sviluppo della cooperazione in agricoltura. Vi sono affermazioni e impegni politici non secondari da parte del Ministro dell'agricoltura in quest'ordine di idee, e vi sono state battaglie e polemiche da parte nostra molto vivaci per valorizzare l'importanza, in questa fase dello sviluppo agricolo italiano, della organizzazione in cooperativa dei contadini coltivatori diretti, dei mezzadri e dei braccianti.

Noi sappiamo che vi sono varie forme di cooperazione, da quella primitiva che in campo agricolo può dirsi la cooperativa di conduzione, a quella più complessa che è la cooperativa moderna di trasformazione e quindi anche di commercializzazione dei prodotti, che si inserisce nel processo di rinnovamento dell'agricoltura e che fa essere protagonisti del processo di industrializzazione delle campagne gli stessi contadini che, attraverso lo strumento della cooperazione, sono portati ad assumere una veste nuova di imprenditori.

Ora, siamo nel caso della contraddizione più clamorosa fra l'affermazione di principio e la realtà. Allorquando le cooperative cercano di assumere una veste moderna favorevole allo sviluppo dell'azienda agraria imprenditoriale con i caratteri complessi della trasformazione dei prodotti agricoli e della loro commercializzazione, la cooperativa o perde il suo carattere primitivo e diventa una società industriale a responsabilità limitata, o altrimenti non è favorita dalle

leggi di incentivazione come quelle sullo sviluppo dell'incentivazione industriale delle zone depresse che comportano crediti agevolati, registrazione a tassa fissa, esenzioni decennali eccetera. La cooperativa, pur acquistando questa veste sul piano produttivo agli occhi dell'Amministrazione, non l'assume per quanto riguarda gli incentivi; cioè non si interviene per farle assumere praticamente, concretamente questa veste e per dare così sviluppo a questa forma associativa eguegia, che è all'ordine del giorno in Italia e che ha dato prove di validità in tutti i Paesi della Comunità europea.

Noi, con l'emendamento, vorremmo eliminare questa contraddizione, cioè vorremmo che le cooperative di trasformazione, le cooperative che assumono un carattere industriale, che acquistano un carattere superiore a quello primitivo elementare, fossero considerate come quelle aziende industriali che la legge favorisce. Mi sembra che ciò non soltanto risponda ad equità, ma sia anche un modo da parte del Governo di dare la dimostrazione completa di volere questo sviluppo e quindi di favorirlo, eliminando le difficoltà che oggi sussistono e che secondo me sono soprattutto difficoltà formali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione non è contraria al principio, ma ritiene che queste materie si debbano regolare d'accordo con il Ministero delle finanze. Non possiamo in questo momento regolarle con una nostra decisione quando stiamo discutendo materie comprese nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Comunque il principio mi trova molto sensibile, anche se il parere sull'emendamento rimane contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Cer-

reti, io vorrei darle un chiarimento. Se lei chiede che le agevolazioni siano stabilite per il Mezzogiorno, l'emendamento è superfluo, perchè nelle iniziative di questo tipo che si prendono nel Mezzogiorno io posso assicurarle che gli impianti già fruiscono delle agevolazioni che lei mi pare voglia chiedere. Se invece si tratta di estendere a tutto il territorio nazionale le agevolazioni che attualmente sono in vigore per il Mezzogiorno per queste iniziative, come per altre iniziative, allora mi permetta di dirle che il testo va redatto in modo diverso, ed allora in questo caso noi veramente entriamo nell'ipotesi che ha sollevato il relatore; credo infatti che una decisione di questo genere non potremmo prenderla se non d'accordo con il Ministro delle finanze.

P R E S I D E N T E . I presentatori mantengono l'emendamento?

C E R R E T I . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, tenuto conto delle dichiarazioni del Ministro e del relatore, per cui la seconda parte del problema deve essere sottoposta all'esame degli organi competenti, con volontà di risoluzione e con la spinta e l'iniziativa del Ministero dell'agricoltura, che ha tutto l'interesse a questo sviluppo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Cerreti, la ringrazio della sua decisione di ritirare l'emendamento e ribadisco — anche perchè le dichiarazioni del Governo incluse negli atti del Parlamento hanno un loro valore — il chiarimento che le ho dato: cioè che quanto lei richiede è già in vigore per tutto il territorio compreso nella competenza della Cassa del Mezzogiorno. Se lei invece chiede che lo stesso criterio sia esteso a tutto il territorio nazionale, anzitutto il testo va rifatto perchè, così com'è, mi pare che non sia abbastanza preciso; e poi, evi-

dentemente, va studiato, approfondito e sottoposto al Ministero delle finanze. In questo senso posso essere d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Di Prisco ed altri, tendente ad inserire un articolo 4-bis, emendamento accantonato perchè si desiderava un chiarimento dall'onorevole Ministro.

Invito pertanto l'onorevole Ministro della agricoltura e delle foreste ad esprimere il suo avviso.

*** F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A questo riguardo, senatore Milillo, devo dirle che nello spirito, non nella forma, sono favorevole al secondo comma del suo emendamento.

M I L I L L O . È quella l'innovazione!

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Però ho detto nello spirito, non nella forma.

M I L I L L O . Lo possiamo modificare

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Tra l'altro, a questo riguardo, credo che non occorranne neppure disposizioni di legge. Io prendo impegno di darvi seguito, nei limiti in cui riterrò opportuno farlo, attraverso atti amministrativi, cioè circolari interne del nostro Ministero.

Senatore Milillo, lei praticamente dice questo: gli enti di sviluppo, nell'interesse dei coltivatori della loro zona, si fanno tramite per acquisire contributi e per fare opere di miglioramento agrario; noi vogliamo evitare una duplicazione di istruttoria.

Sono d'accordo, dobbiamo semplificare al massimo. Però nello stesso tempo bisogna avere un quadro completo, molto ordinato; ed io ritengo che l'atto formale di approva-

zione finale debba pur sempre spettare al Ministero, che lo può delegare in parte, come lo delega, ai propri Ispettorati compartimentali o provinciali, però ci vuole un ordine, ci vuole un quadro completo.

In questa linea e in questo spirito io credo di poter soddisfare all'esigenza da lei sollevata attraverso atti amministrativi, e senz'altro mi impegno a farlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Milillo, insiste sul suo emendamento?

M I L I L L O . Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi all'articolo 7. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

Art. 7.

Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonchè quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

VERONESI. Questo emendamento è superato, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo.

Da parte dei senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

« In via subordinata, al primo comma, dopo le parole: " sono utilizzate " inserire le altre: " previa regolare iscrizione nel bilancio degli Enti, sia in entrata, sia in uscita " ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro sul fatto che purtroppo, come anche ha rilevato la Corte dei conti, le somme risultanti dal pagamento delle rate come quelle dovute dagli assegnatari dei terreni, malgrado le precise disposizioni di legge, sono state introitate, direi di fatto e non di diritto, dagli enti, per particolari loro necessità contingenti.

Noi avremmo preferito che le partite fossero impostate diversamente, e cioè che lo Stato avesse il rendiconto esatto di quello che doveva incassare per via di tutte le assegnazioni, stante le anticipazioni fatte. Ad ogni modo, stante queste particolari necessità, noi insistiamo sul nostro emendamento che chiede l'attuazione di una regola, per così dire, di buona amministrazione: chiediamo solamente che gli introiti avvengano « previa regolare iscrizione nel bilancio degli enti, sia in entrata, sia in uscita », acciò che rileggendo i documenti contabili si possano vedere e identificare le entrate e le relative utilizzazioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Veronesi, qui si pone lo stesso problema di un precedente emendamento che è stato discusso mentre io ero assente. La situazione è questa: loro invocano delle cose assolutamente superflue.

Mi spiego: qui c'era un precedente emendamento, che pareva quasi ricalcasse un atto del Governo di alcuni anni fa, dove si diceva che gli enti non possono promuovere costituzioni di società, assumere partecipazioni, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura. Questo avviene.

Così pure in questo momento noi non abbiamo partite fuori bilancio. Però se il Parlamento intende che queste cose, per noi già acquisite, siano consacrate in un articolo di legge a garanzia assoluta, che la legge può dare molto più di atti amministrativi, di una determinata regolarità di atti, non abbiamo niente in contrario.

Quello che mi stupisce, senatore Veronesi, è che quello di prima, che era un emendamento molto più importante, l'abbiate ritirato, mentre molto probabilmente il Governo lo avrebbe accettato, e che adesso invece veniate a chiedere un atto superfluo.

Io mi rimetto veramente all'Assemblea. Noi siamo qui di fronte a un caso tipico, che esprime una posizione particolare. Qui si ha, nei confronti degli enti, una diffidenza assolutamente ingiustificata: si vengono a richiedere atti a cui gli enti hanno sempre mostrato ossequio.

Comunque io dichiaro formalmente — e in questo sono sicuro di interpretare il pensiero dei responsabili degli enti, che a mio modo di vedere nelle grandi linee hanno veramente operato bene — che se voi volete consacrare questo principio con legge, io non ho niente in contrario, anche a dimostrazione che noi accettiamo per gli enti cose che per altri soggetti non sono state fatte.

Questo è il mio spirito, e in questo senso mi rimetto alla volontà del Parlamento.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Il signor Ministro ha fatto un richiamo indiretto ad un nostro emendamento che aveva un particolare rilievo. Ringraziando il signor Ministro di quanto ha dichiarato in proposito, debbo precisare che si è trattato di un infortunio. Era infatti presente soltanto il senatore Cataldo, il quale, per le sue condizioni di salute, non si è sentito di parlare. Egli ha ritenuto quindi, dato che il Governo non aveva sottolineato la sua volontà di accettare l'emendamento, di non insistere. Per mia parte, ero assente dall'Aula per altri doveri di ufficio per cui non ho potuto mantenere l'emendamento.

Ringrazio comunque l'onorevole Ministro che ha sottolineato e chiarito qual era l'intenzione del Ministero per il predetto aspetto. E, per quanto riguarda il presente emendamento, stante il preciso impegno preso dal Ministro, per mia parte, salvo che l'Assemblea non ritenga di votare per una maggiore precisazione di questo principio, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Moretti, Cipolla, Conte, Compagnoni, Spezzano e Gomez D'Ayala è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

" Le somme di cui al primo comma sono altresì utilizzate dagli Enti di sviluppo al fine di procedere alla liberazione delle imprese di assegnatari da situazioni debitorie che non sia possibile superare con la gestione ordinaria aziendale.

La predetta utilizzazione verrà altresì attuata mediante interventi che interessino le singole imprese, o gruppi di imprese, al fine di incrementarne la produzione aziendale " ».

PRESIDENTE. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con questo

emendamento aggiuntivo all'articolo 7 noi proponiamo che le somme risultanti dal pagamento delle rate di riscatto della terra da parte degli assegnatari della riforma fondiaria siano utilizzate anche per la liberazione delle imprese di assegnatari da situazioni debitorie che non sia possibile superare con la gestione ordinaria del reddito del podere. Inoltre proponiamo che tali somme vengano utilizzate dagli stessi enti di riforma per incrementare la produzione delle aziende più deboli, con reddito più basso e che si trovano più indebitate.

Sulla situazione debitoria degli assegnatari e sui bassi redditi che si ricavano, specialmente in alcuni comprensori di riforma, ho avuto occasione di parlare diffusamente nel mio intervento di carattere generale, e non intendo ripetere qui le stesse cose. Desidero soltanto richiamare l'attenzione del signor Ministro e degli onorevoli colleghi sul fatto che i debiti esistono, che di essi gli assegnatari non sono responsabili, perchè hanno lavorato con tenacia, hanno affrontato rinunce per poter pagare; però, sia per la ristrettezza delle maglie poderali, sia per le opere non compiute, sia per i bassi redditi ricavati dalle terre, i debiti non possono essere pagati. Nella Maremma, ed anche in altri comprensori, gli assegnatari hanno redditi che non superano le 350 lire *pro capite* giornaliere. Se noi non saniamo questi debiti, su cui per di più gravano gli interessi passivi, o almeno non andiamo incontro in parte a questa situazione debitoria, noi costringeremo altri assegnatari a lasciare i poderi. Abbiamo dimostrato nel dibattito che lasciare la terra da parte dei contadini significa decadenza della nostra produzione. Ecco perchè, signor Ministro e onorevoli colleghi, penso che questo emendamento possa trovare un ragionevole accoglimento da parte di tutti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Sono di parere contrario a questo emendamento. Le somme di cui si tratta non sono di grande rilievo e non sono tali da consentire opera-

zioni come quelle indicate dai presentatori dell'emendamento, quando si pensi che già debbono servire a finanziare le anticipazioni a favore dei coltivatori diretti per fronteggiare le spese di conduzione e debbono inoltre formare l'apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate. Mi pare che questi siano compiti a favore dei coltivatori diretti, sufficienti ad impegnare le somme stesse.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

*** F E R R A R I - A G G R A D I**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario; mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E. Senatore Moretti, insiste sull'emendamento?

M O R E T T I. Insisto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Moretti, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto quindi ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Gomez D'Ayala, Conte, Moretti, Compagnoni e Cipolla hanno proposto un articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

P I R A S T U, *Segretario*:

Art. 7-bis.

« Presso ogni Ente è costituito un fondo di rotazione destinato:

- a) alle anticipazioni di cui all'articolo 3;
- b) ad anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli o associati per fronteggiare spese di conduzione;
- c) a copertura parziale delle garanzie fidejussorie a norma dell'articolo 3 della pre-

sente legge e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1962, n. 948.

Il fondo è costituito oltre che dalle somme risultanti dal pagamento delle rate di cui al precedente articolo 7, dalle seguenti:

- a) dai fondi che saranno a questo scopo stanziati nel bilancio dello Stato;
- b) da altre che verranno comunque in possesso degli enti e destinate a tale fondo ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A. Con la prima parte dell'articolo aggiuntivo proponiamo che si costituisca un fondo di rotazione per far fronte alle esigenze e ai compiti che sono indicati nell'articolo 3, e con la seconda parte intendiamo stabilire in quale modo deve essere costituito questo fondo. Cioè: « Il fondo è costituito, oltre che dalle somme risultanti dal pagamento delle rate di cui al precedente articolo 7, dalle seguenti: a) dai fondi che saranno a questo scopo stanziati nel bilancio dello Stato; b) da altre che verranno comunque in possesso degli enti e destinate a tale fondo ». Riteniamo che in questo modo si colmi una lacuna, apprestando gli strumenti per l'assolvimento delle funzioni previste nell'articolo 3. Ci sembra che ciò sia non soltanto opportuno ma necessario e confidiamo nell'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7-bis proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno proposto un articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

Art. 7-bis.

« Con l'entrata in vigore della presente legge gli assegnatari di terreni, in base alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle predette leggi, a chiedere l'immediato riscatto dei terreni loro assegnati ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Troviamo che questa nostra richiesta sia conforme a tutti i principi che sono stati espressi nella relazione. È probabile che la Commissione ed il Governo ci obiettono che avanti all'8ª Commissione dell'agricoltura pende un disegno di legge che prende in esame modalità di particolare acceleramento per quanto riguarda gli assegnatari del Fucino. Noi riteniamo invece che l'emendamento in esame sia un'affermazione di principio che possa riguardare tutti coloro che hanno avuto assegnazioni da parte degli enti di riforma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Stiamo discutendo in Commissione una legge al riguardo. Non mi sembra quindi opportuno inserire questo emendamento in questa legge.

VERONESI. È una legge particolare che riguarda il Fucino.

BOLETTIERI, relatore. Ne stiamo però promuovendo l'estensione a tutti gli enti di riforma, ed è in quella sede comunque che il problema si dovrà trattare compiutamente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **FERRARI-AGGRADI**, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevole Presidente, noi siamo favorevoli alla sostanza dell'emendamento, però questa materia non può essere regolata con un solo comma o un solo articolo. Se siamo ancora in tempo, proporrei di farne l'oggetto di un ordine del giorno, che accetterei. Il senatore Bolettieri ha detto che la Commissione sta già esaminando questo problema e in quella sede esso sarà risolto.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, ritira l'emendamento?

VERONESI. Sono soddisfatto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 8. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pa-

ri a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio od alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al precedente comma e quelli di cui al successivo articolo 11, non consegua la sistemazione nei ruoli ivi previsti, od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Il primo di essi, presentato dai senatori Caltaldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Masobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello, tende a sopprimere, nel primo comma, le parole: « fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare tale emendamento.

V E R O N E S I . Noi non comprendiamo per quale motivo i regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti, che dovrebbero ispirarsi, per tutti, ai principi dell'impiego statale, abbiano una deroga per i direttori generali e i direttori amministrativi. Signor Ministro e signori membri della Commissione, ci pare che, nel caso, la politica faccia capolino o forse, più che la politica, persino alcune situazioni partitiche.

Per quale motivo i direttori generali e i direttori amministrativi, che devono andare a coprire posti di particolare responsabilità, debbono essere sottratti ai principi dell'impiego statale? Io potrei essere anche d'accordo se, in genere, in Italia si seguissero le abitudini esistenti in America, dove sovente si attuano temporanee assunzioni di persone dotate di capacità tecnica dal settore privato. Ma poichè noi non abbiamo tale impostazione ed abbiamo una riforma burocratica in atto, noi dovremmo recepire il principio a tutti gli effetti e per tutti i settori. Non riteniamo, però, che questo debba essere fatto solo per questi enti di sviluppo e di riforma, anche per i precedenti non favorevoli che si sono verificati sotto questo aspetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Veronesi, la natura dell'incarico consiglia di non dare ai direttori generali e amministrativi una rigida stabilità. Per questo motivo non possiamo accogliere il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento presentato dai senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna mirante a sopprimere,

al primo comma, le parole: « e i direttori amministrativi ».

Il senatore Pace ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P A C E . L'argomento posto dall'onorevole Ministro non mi pare possa essere convincente. Sia questo emendamento che io ed altri del mio Gruppo proponiamo, sia gli altri cinque che seguono, si informano al principio di uniformare l'inquadramento del personale negli organici degli enti ai criteri seguiti per l'immissione nel pubblico impiego, con tutte le garanzie che questa disciplina comporta. Ora io comprendo, per quanto attiene ai direttori generali, che si voglia sottrarli a questa normativa, segnata dai principi del pubblico impiego, avendo essi uno sviluppo di carriera del tutto particolare e una investitura di poteri da una fonte tutta propria. Ma non comprendo perchè i direttori amministrativi, che hanno un loro autonomo sviluppo di carriera e che raggiungono questo grado attraverso la progressione dei loro scatti, non debbano informare anch'essi il corso della loro carriera ai principi dell'impiego statale.

Per questa ragione insisto nell'emendamento, e mi auguro che si possa addivenire alla soluzione da esso prospettata, che cioè ai direttori amministrativi sia riservato lo stesso trattamento previsto per coloro che sono vincolati dai contratti di pubblico impiego, ferma restando la posizione dei direttori generali, come nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La Commissione e il Governo hanno praticamente già espresso il loro parere contrario anche in merito all'emendamento dei senatori Pace, Grimaldi ed altri. Metto anzitutto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Cataldo, Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono tre emendamenti presentati dal senatore Deriu. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma, sostituire le parole: " direttori amministrativi " con le altre: " direttori dei servizi " »;

« Al primo comma, sostituire le parole: " tra il personale già in servizio " con le altre: " tra il personale comunque in servizio con mansioni impiegate " »;

« Al primo comma, sostituire le parole: " in base ai titoli di studio od alle funzioni esercitate " con le altre: " in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate " ».

P R E S I D E N T E . I senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento analogo al terzo emendamento del senatore Deriu in quanto tende a sostituire le parole « in base ai titoli di studio od alle funzioni esercitate » con le altre « in base ai titoli di studio ed alle funzioni esercitate ».

Il senatore Pace ha facoltà di svolgerlo.

P A C E . Nella struttura dell'articolo 8 del disegno di legge in esame vi è il richiamo, come dicevo poc'anzi, ai principi dell'impiego statale, onde mi pare che, in uniformità a tali principi, non si possa prescindere dal richiamo al titolo di studio che è un requisito indispensabile per l'accesso alle varie carriere.

Badate che il tema è di particolare interesse, onorevoli colleghi, soprattutto per le conseguenze che comporta. Se l'Amministrazione statale ha effettivamente bisogno di queste unità lavorative, l'inquadramento nei rispettivi ruoli deve avvenire con le modalità e le garanzie richieste per l'accesso al pubblico impiego, sulla base della normativa vigente che è dettata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957.

Tenga presente inoltre l'Assemblea che il personale che passa nei ruoli del Ministero deve godere del trattamento economico riservato agli impiegati civili dello Stato. Anzi si preserva a questo personale anche l'assegno

ad personam, ma di questo parleremo di qui a poco.

Vorrei altresì richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che negli enti di riforma molto personale è stato assunto per ragioni clientelistiche o elettoralistiche, senza alcun titolo di studio. L'onorevole Ministro sa meglio di me, quando parliamo di personale altamente qualificato...

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io respingo nel modo più assoluto questa sua affermazione!

PACE. Ho piacere che lei la respinga perchè ciò mi induce a dire più di quello che volevo dire, che cioè gli enti di riforma hanno nei loro quadri meno di 500 laureati in scienze agrarie e altrettanti periti agrari su 12 mila impiegati, mentre nei ruoli del Ministero dell'agricoltura la consistenza dei tecnici supera le 4 mila unità su circa 8 mila impiegati, di modo che la percentuale di tecnicizzazione del Ministero è di oltre il 50 per cento mentre quella degli enti di riforma non raggiunge nemmeno il 10 per cento. La causa di questo divario è da ascrivere proprio alle modalità di reclutamento del personale di questi enti che quasi sempre è avvenuto per quegli scopi e per quei miraggi cui poc'anzi accennavo, senza preoccupazione alcuna per i titoli di studio.

Onorevoli colleghi, noi rischiamo di immettere nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste, di tanta tradizione, del personale che è assunto ad esercitare funzioni anche ad alto livello senza nessun titolo di studio, e così facendo verremmo a creare una sperequazione tale da consigliare l'accoglimento del nostro emendamento per una esigenza di giustizia perequativa. Occorre pertanto che al riferimento alternativo alle sole funzioni senza nessun aggancio al titolo di studio, voglia sostituirsi l'altra espressione, che da più parti si chiede alla sensibilità dell'onorevole Ministro e alla responsabilità dell'Assemblea, che fa riferimento al duplice requisito, congiuntamente e non alternativamente, dei titoli di studio e delle funzioni esercitate. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. Noi concordiamo per quanto riguarda questo emendamento, ma preferiamo la dizione dell'emendamento Deriu che mette una virgola invece della congiunzione « ed », in quanto il discorso continua. Si dice infatti: « in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, eccetera ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Pace, io le ho detto che respingo — e lo faccio con alto senso di responsabilità — ciò che lei ha voluto ancora dire, mi permetta, ad offesa del personale degli enti, riferendo dati inesatti circa il numero dei tecnici e le loro funzioni. Nel momento in cui io respingo le sue considerazioni ed accolgo il suo emendamento, le dico che il personale degli enti è stato il primo a chiedere ciò che lei ha chiesto con quella inesatta motivazione, cioè che si tenga conto del titolo oltre che del posto. Sono lieto di poter dire questo, a testimonianza della capacità e del senso di responsabilità che quel personale ha dimostrato in questa occasione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento dei senatori Pace, Grimaldi ed altri, invito il senatore Deriu a dichiarare se ritira l'emendamento tendente a sostituire le parole: « direttori amministrativi » con le altre: « direttori dei servizi ».

DERIU. Prima di decidere se ritirare o meno questo emendamento, io chiedo un cortese chiarimento da parte dell'onorevole Ministro.

Il mio emendamento tiene conto della situazione esistente in Sardegna presso l'ETFAS dove si ha, al vertice della piramide, un direttore generale (ed è pacifico) e subito dopo si hanno tre direttori di servizi,

cioè il direttore dei servizi amministrativi, il direttore dei servizi tecnici e il direttore dei servizi di assistenza, i quali sono posti sullo stesso piano gerarchico, con identiche responsabilità, ed operano allo stesso livello.

Ora, se noi facciamo un'eccezione per i direttori dei servizi amministrativi, non vedo perchè uguale eccezione, per una ragione logica oltre che di giustizia, non si debba fare per i direttori dei servizi tecnici e dei servizi di assistenza che, ripeto, hanno lo stesso grado, esercitano la stessa funzione e godono anche dello stesso stipendio dei direttori dei servizi amministrativi. Desidero un chiarimento a questo proposito in base al quale deciderò se ritirare o meno l'emendamento.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Deriu, io la prego di ritirare l'emendamento perchè questa eccezione, che ha suscitato dubbi in qualche settore del Parlamento, si giustifica soltanto per servizi di particolare natura per il cui espletamento io ritengo sia interesse dell'ente avere persone senza garanzia di stabilità, con un rapporto particolare. Tale problema si pone senza dubbio per i direttori generali e senza dubbio, almeno in gran parte, per i direttori amministrativi stante la delicatezza e l'importanza della funzione che essi svolgono. Per quanto riguarda le altre funzioni, non ravvisiamo in esse caratteristiche tali che giustifichino l'eccezione che abbiamo invece fatto per i direttori generali e i direttori amministrativi. Per questo motivo noi riteniamo opportuno limitare in modo rigoroso l'eccezione soltanto a questi due casi.

PRESIDENTE. Senatore Deriu, insiste sull'emendamento?

DERIU. Io rimango molto perplesso anche dopo i chiarimenti così cortesemente fornitimi dall'onorevole Ministro; tuttavia,

poichè ritengo che egli conosca la situazione meglio di me, aderisco all'invito di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Deriu, mantiene l'altro emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « tra il personale già in servizio » con le altre: « tra il personale comunque in servizio con mansioni impiegate »?

DERIU. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il terzo emendamento presentato dal senatore Deriu, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate », il relatore ha dichiarato di essere favorevole ad esso, piuttosto che a quello dei senatori Pace, Grimaldi ed altri in quanto lo ritiene meglio formulato.

Metto pertanto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento dei senatori Pace, Grimaldi ed altri si deve intendere assorbito.

I senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito ». Il senatore Pace ha facoltà di svolgerlo.

PACE. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io vi prego di considerare la situazione che si viene a creare. Questo personale, che passiamo alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la sistemazione...

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lei, senatore Pace, anticipa i tempi: questo non è personale che passiamo al Ministero dell'agricoltura, è personale che rimane agli enti.

PACE. Onorevole Ministro, vorrei pregarla allora di farmi conoscere se questi as-

segni *ad personam* sono conservati, senza però nessuna incidenza nel corso dello sviluppo ulteriore di carriera. (*Cenni di assenso del Ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

Va bene, allora ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Bellisario, Coppo, Restagno, Valsecchi Pasquale, Deriu, Angelini Cesare hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non consegue la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche ».

Il senatore Bellisario ha facoltà di svolgerlo.

B E L L I S A R I O . Molto brevemente, signor Presidente. L'articolo 8 prevede la immissione nei ruoli del personale degli enti; si parla evidentemente dei ruoli organici all'interno degli enti. Si creerebbe una situazione di ingiustizia se una parte di questo personale, ed esattamente quella che, partecipando ai concorsi, superasse i concorsi medesimi, non potesse essere sistemata nei ruoli per mancanza di posti. Per questo motivo, insieme con gli altri colleghi firmatari dell'emendamento, ho presentato questa proposta che prevede il collocamento degli idonei alle prove di concorso in soprannumero negli stessi ruoli, in modo che, con il graduale riassorbimento per il verificarsi di vacanze nei posti, detto personale entri automaticamente nei posti messi a disposizione per il ruolo.

Credo che i motivi siano molto plausibili e perciò non mi pare sia il caso di dover spendere altre parole a giustificazione dell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono motivi pienamente giustificati, e quindi noi aderiamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bellisario, Coppo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Bellisario, Coppo, Restagno, Valsecchi Pasquale, Deriu, Angelini Cesare hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « non consegue la sistemazione nei ruoli ivi previsti » con le altre « non abbia conseguito l'idoneità ». Il senatore Bellisario ha facoltà di svolgerlo.

B E L L I S A R I O . Signor Presidente, questo emendamento è conseguenziale al primo, e credo che non vi sia bisogno di illustrarlo perchè è già chiaro di per sé.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bellisario, Coppo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Deriu ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il personale eccedente il contingente dei ruoli organici sarà collocato in appositi ruoli ad esaurimento ».

D E R I U . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Mas-sobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma. Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Onorevole Ministro, abbiamo presentato una interrogazione chiedendole elementi su tutti i comandi di personale che sono stati effettuati negli enti di riforma dalla loro creazione ad oggi. Finora non abbiamo avuto risposta.

Con i colleghi abbiamo presentato anche un'altra interrogazione per avere chiarimenti circa alcune notizie apparse sulla stampa — non voglio far nomi — di persone che hanno delle rilevanti posizioni di partito e che figurerebbero tuttora o sarebbero figurati funzionari di enti, e avrebbero svolto attività fuori degli enti, pur percependo lo stipendio.

Il capoverso, di cui proponiamo la soppressione, dice: « I regolamenti — (che possono essere emanati in maniera non molto controllata) — potranno prevedere comandi di personale presso altri enti e, in tal caso, l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando »; il che, a mio avviso, pare voglia essere una sanatoria per il passato e, nel medesimo tempo, una possibilità di continuare, anche per il futuro, ad assegnare comandi che, tranne particolarissimi casi, non dovrebbero sussistere.

È vero che nell'Amministrazione dello Stato è prevista, talora, la possibilità di comandi, però a me sembra che sarebbe opportuno sopprimere questa disposizione particolare in questo articolo, stante anche i precedenti non favorevoli, regolandoci, nel settore, come ci si regola per tutte le altre amministrazioni dello Stato. Non vedo per quale motivo questa norma, che non è recepita in particolare in nessun'altra analoga disposizione legislativa, debba sussistere proprio per gli enti di sviluppo, nonostante i precedenti negativi che ci sono stati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Veronesi, per quanto riguarda l'interrogazione, io prendo nota: risponderemo al più presto possibile — mi spiace che non si sia risposto ancora — e in modo completo. Ma qui non si tratta di sanatoria, qui si tratta di risolvere e definire un problema concreto. Quando l'ente ha del personale distaccato (ad esempio l'ERAS ha personale distaccato presso la Regione) e vi è un motivo perchè ciò avvenga, la Regione deve restituire all'ente per intero l'onere che l'ente stesso sopporta per questo personale.

Stia tranquillo che questo è il modo migliore per porre termine al fenomeno che ha qui segnalato, o comunque per regolarizzarlo in modo pieno.

Creda, senatore Veronesi, che non bisogna sopprimere questo comma; questo comma rappresenta un elemento d'ordine che noi abbiamo introdotto.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

V E R O N E S I . A nome del Gruppo, signor Presidente, devo dichiarare che noi siamo insoddisfatti e segnaliamo che questo disegno di legge, pur prendendo in esame molti problemi comuni a tutta la burocrazia, purtroppo non tiene conto...

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, la prego di limitarsi a dire se insiste o meno.

V E R O N E S I . * Insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 8, presentato dai se-

natori Cataldo, Battaglia, Palumbo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

VERONESI. È superato, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo. Si devono considerare altresì superati altri due emendamenti presentati all'ultimo comma dell'articolo 8: il primo, a firma dei senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna, tendeva a sopprimere le parole « ed i direttori amministrativi »; il secondo, presentato dal senatore Deriu, tendeva invece a sostituire le parole « direttori amministrativi » con le altre « direttori dei servizi ».

Poichè sull'articolo 8 non sono stati presentati altri emendamenti, procediamo alla votazione dell'articolo, quale risulta con gli emendamenti approvati. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzia-

nità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non conseguiva la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguito al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

Art. 9.

Gli enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli orga-

nici, almeno il 50 per cento dei posti al personale degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

V E R O N E S I . È superato, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Massobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere anche questo articolo.

V E R O N E S I . Anche questo emendamento è superato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 11.

I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per numero 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per numero 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonchè età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti,

rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli enti e le sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata.

Le valutazioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Cataldo, Battaglia, Palumbo, Bergamasco, Masobrio, Grassi, Veronesi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

V E R O N E S I . Anche questo emendamento è superato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Deriu ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « ruolo tecnico, centrale e periferico dei geometri », le altre « e dei periti industriali ».

Poichè il senatore Deriu non è presente, s'intende che abbia rinunciato all'emendamento.

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Per lo sviluppo della carriera i servizi resi presso gli enti, in categoria corrispondente, sono valutati per metà della loro durata ».

A loro volta i senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « sono valutati per l'intera loro durata » con le altre: « sono valutati per metà ».

Il senatore Carelli ha inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di Direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale ».

Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare i due suoi emendamenti.

* **C A R E L L I .** Signor Presidente, ho presentato i due emendamenti per un duplice ordine di considerazioni: per un atto di giustizia e per evitare che, nell'ambito dei collaboratori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ci sia una diversità di trattamento e sorgano attriti da questa particolare situazione. Bisogna cercare di coordinare e di inserire nuovi elementi di collaborazione con tutti i diritti, ma senza disconoscere i diritti di coloro che già fanno parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e che hanno dimostrato abnegazione, sacrificio e capacità.

Il primo emendamento si riferisce al riconoscimento di una metà del servizio prestato presso l'ente, in analogia a quanto è avvenuto con l'UNSEA. Anzi per il personale dell'UNSEA noi riconoscemmo soltanto un terzo del servizio, mentre qui ne riconosciamo la metà. Un esempio pratico: un funzionario con 14 anni di servizio può affrontare, dopo due anni, il concorso per il grado VII, cioè di capo sezione, ciò che per un semplice funzionario del Ministero dell'agricoltura non si dovrebbe verificare, appunto in rapporto alla particolare situazione precedente. Ecco la ragione del mio primo emendamento.

A risolvere un'altra particolare questione, ad evitare cioè situazioni differenziate, io

propongo il secondo emendamento, di cui è stata data lettura.

Prego l'onorevole Ministro e l'onorevole Commissione di voler accettare, per le ragioni suesposte, gli emendamenti da me proposti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P A C E . Mi associo alle considerazioni del senatore Carelli. La mia proposta differisce unicamente nell'enunciazione formale, in quanto io mantengo ferma la formulazione del disegno di legge. Il concetto però è perfettamente identico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I R O C C O . La Commissione aveva stabilito di valutare il servizio prestato per la sua intera durata, e ormai il personale interessato attende che sia confermata tale norma. Però le osservazioni dell'onorevole Carelli, per quanto ha riferimento ai precedenti, come quello dell'UNSEA, al cui personale è stato riconosciuto un terzo del servizio prestato, ed anche per altri casi in cui il servizio pre-ruolo è stato riconosciuto per metà, inducono la Commissione ad accettare almeno in parte la modificazione proposta. La Commissione proporrrebbe cioè di valutare il servizio prestato prima dell'immissione nei ruoli in ragione di due terzi. La Commissione inoltre accetta il secondo emendamento Carelli nel testo in cui è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto il secondo emendamento. Prego che sia ritirato il primo, per due ordini di considerazioni. Innanzitutto per un motivo di carattere pratico: noi dobbiamo favorire l'adeguamento degli enti, quindi il passaggio del

personale al Ministero dell'agricoltura, così come la legge prevede. Seconda ragione: non ritengo opportuno il riferimento a fatti che appartengono al passato. Io guardo ad un fatto presente: il personale degli enti ha servito la nostra agricoltura in tutti gli anni in cui ha operato negli enti stessi, e non vedo quindi il motivo per cui questi anni dovremmo riconoscerli solo in parte.

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, mantiene il primo emendamento?

* C A R E L L I . Signor Presidente, a malincuore, naturalmente, ritiro il primo emendamento, però mi auguro che il signor Ministro in prosieguo di tempo, quando se ne presenterà l'occasione, provveda affinché certe discrepanze siano eliminate e siano reinseriti nei loro diritti vecchi funzionari che si trovano in situazioni particolari.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Carelli ha sollevato un problema molto importante. Prima ha detto, nel suo intervento, che abbiamo degli interessi obiettivi, ed io sento profondamente il dovere di unire veramente in uno sforzo solidale, integrale l'opera dei funzionari del Ministero con l'opera dei funzionari che hanno prestato il loro servizio presso gli enti.

Noi oggi risolviamo il problema del personale degli enti; questo crea dei motivi di sperequazione per il personale che è presso il Ministero. Questa sperequazione noi la risolveremo. Non c'è dubbio che i problemi che lei ha indicato, senatore Carelli, esistono e ce ne faremo carico. Ho già parlato con il Ministro del tesoro perchè quanto prima le situazioni da lei indicate vengano superate, in termini generali, andando incontro anche alle esigenze del personale del Ministero dell'agricoltura. Prendo

fermo impegno a questo riguardo, ed ho piacere di farlo di fronte al Senato: agiremo in modo conseguente, nell'intento di raggiungere questo scopo.

* C A R E L L I . Prendo atto delle parole del signor Ministro e confermo che ritiro il mio primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, insiste nel suo emendamento?

P A C E . Dopo le assicurazioni del Ministro, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Carelli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Pace, Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al quinto comma, dopo le parole: « le valutazioni », le altre: « del servizio ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Pace, Grimaldi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Moretti e Conte hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“ Al personale in servizio nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene riconosciuta ai fini economici e di carriera, nella qualifica attualmente posseduta, un'anzianità convenzionale pari al periodo del servizio prestato in qualità di avventizio e nei ruoli speciali transitori e aggiunti ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D' A Y A L A . Credo che non ci sia bisogno di una illustrazione dell'emendamento, perchè proprio le parole del Ministro forniscono un'argomentazione a sostegno della proposta che formuliamo. Nel momento in cui sistemiamo il personale degli enti si crea una sperequazione nei confronti del personale del Ministero dell'agricoltura, il quale solleva la legittima istanza di recuperare l'anzianità alla quale aveva diritto per il servizio prestato in qualità di avventizio. Le affermazioni del Ministro mi fanno ritenere che il Governo e la Commissione siano d'accordo, anche in relazione a tutto quanto già detto in Commissione ed in Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Pur avendo delle perplessità, la Commissione si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo che sia ritirato l'emendamento; questa è l'unica soluzione logica, senatore Gomez D'Ayala.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala, mantiene l'emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 11 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 11.

I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per numero 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per numero 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonché età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli enti e le sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata.

Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di Direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivist, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato, rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il seguente emendamento presentato dai senatori Conte, Compagnoni, Gramegna, Cassese, Gomez D'Ayala e Cipolla è stato sostituito da un'altro emendamento che sarà discusso a suo tempo:

« Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. ...

" Al fine di promuovere o agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, e l'insediamento nelle campagne, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, il piano di valorizzazione indica ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, le formule contrattuali da adottare in sostituzione dei contratti atipici esistenti nonchè i criteri per il superamento della mezzadria e per la liberazione dagli usi civili, dai censi e dalle prestazioni fondiari " ».

I senatori Di Paolantonio, Conte, Cipolla e Compagnoni hanno proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

« Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. ...

" Qualora nel territorio di competenza dell'Ente di sviluppo vi sia zona omogenea da considerare montana ai sensi delle leggi vigenti, in dette zone viene istituita una sezione speciale dell'ente, con gestione separata e con adeguata rappresentanza delle popolazioni montane.

I compiti esecutivi possono essere delegati, in dette zone, ai Consigli di Valle " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Paolantonio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P A O L A N T O N I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non illustrerò questo emendamento perchè sono certo che il relatore e l'onorevole Ministro lo accetteranno. (*Commenti ironici*).

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Onorevole Presidente, purtroppo l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro, che mi aveva avvertito che avrebbe fatto una dichiarazione per proporre un testo più completo dell'articolo 12, specialmente per la indicazione dei capitoli da cui attingere la spesa, ritenendo che forse non si sarebbe arrivati questa sera ad esaminare l'articolo 12, è andato via. La prego, pertanto, onorevole Presidente, di comunicare al Senato l'articolo come proposto dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Rocco, si tratterebbe in sostanza di un coordinamento.

B O L E T T I E R I, *relatore*. Vengono soltanto precisati i capitoli del bilancio del Ministero del tesoro a cui attingere per la spesa.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, la Commissione ha proposto delle modifiche che sono di coordinamento. In base a tale coordinamento l'articolo sarebbe così formulato:

Art. 12.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-1964, al capitolo n. 580 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Come il Senato può constatare, si tratta di un chiarimento che specifica i capitoli ai quali si riferisce l'articolo 12 e della semplice aggiunta della formula d'uso per autorizzare il Ministro del tesoro a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto pertanto ai voti l'articolo 12 nel testo coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

C O N T E. Ma non si può approvare così semplicemente!

P R E S I D E N T E. Senatore Conte, si tratta di un coordinamento che si limita a precisare i capitoli di spesa e ad aggiungere la formula d'uso per autorizzare le occorrenti variazioni di bilancio.

Ritorniamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Di Paolantonio, Conte ed altri. Senatore Di Paolantonio, lei aveva rinunciato allo svolgimento.

D I P A O L A N T O N I O. Signor Presidente, penso di poter risparmiare al Senato il mio discorso. Poichè conosco il pensiero del Ministro e del relatore in materia, prego di mettere in votazione l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, *relatore*. La Commissione è contraria. (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*).

* **F E R R A R I - A G G R A D I**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di un problema di organizzazione degli enti. Saranno gli uffici che stabiliranno con atti amministrativi il da farsi.

D I P A O L A N T O N I O. Io, signor Ministro, non ho fatto altro che tradurre il suo pensiero in questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Di Paolantonio, Conte ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Avverto che per domani sono stabilite due sedute. Resta però inteso che, se l'ordine del giorno sarà esaurito nella seduta del mattino, la seduta pomeridiana non verrà tenuta.

Annunzio di Interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I R A S T U , Segretario:

Al Ministro di grazia e giustizia, in relazione al caso del dottor Stefano Mercadante, ex Procuratore generale della Corte di appello di Palermo che, collocato a riposo soltanto il 26 luglio 1962 col grado onorifico di Primo presidente della Corte di cassazione e iscrittosi nell'albo degli avvocati, non ha avuto ritegno di accettare il patrocinio del famigerato don Paolino Bontà, primo fra gli imputati di un grosso processo di mafia di prossima celebrazione innanzi alla Corte di assise di quella città,

per sapere se non ritenga, nel quadro delle misure di bonifica morale da adottare in appoggio all'inchiesta affidata alla Commissione parlamentare anti-mafia e a tutela del decoro della Magistratura, di predisporre e presentare un disegno di legge diretto a sancire il divieto di iscrizione negli albi forensi dei magistrati in pensione dal terzo grado in su, sicchè il prestigio acquistato con l'esercizio di così elevate funzioni giudiziarie non venga — come nel caso lamentato — avvilito a servizio di interessi professionali assai discutibili, se non addirittura contrastanti con i doveri specifici di difesa sociale ad esse inerenti e non valga comunque — giovandosi di un non superato timore reverenziale — a turbare la coscienza dei giudici già subalterni del neo-avvocato improvvisato; cosa tanto più deprecabile, quando si verifichi in un particolare ambiente di sospetto e di intimidazione, qual è quello creato dalla mafia in Sicilia (792).

PARRI, MILILLO, GATTO Simone,
MORINO

Al Ministro dell'industria e del commercio, perchè voglia far conoscere:

1) i nomi degli « amministratori provvisori » — comma terzo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 — incaricati dall'Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) della gestione temporanea — articolo 3 — delle imprese trasferite;

2) quanti di essi hanno ad oggi assolto il loro compito, con la cessazione delle loro

funzioni e quali gli emolumenti a ciascun d'essi corrisposti;

3) i criteri che l'Enel segue nel conferimento di tali incarichi ai vari prescelti, anche relativamente ai trasferimenti in corso in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1965;

4) da quali Enti o da quali Autorità le designazioni per codeste nomine eventualmente provengono (793).

PACE

Al Ministro dell'interno, per sapere se intende intervenire presso il Prefetto di Ravenna affinché a termini di legge venga fissata la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Bagnacavallo (Ravenna), il quale il 28 maggio prossimo compie il periodo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (794).

SAMARITANI

Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, per conoscere quali provvedimenti intendano apportare agli istituti per ciechi al fine di evitare che i subnormali e gli ambliopici siano associati ai non veggenti.

Si deplora nei congressi di oftalmologia che siano ricoverati ragazzi con un *visus* superiore ad un decimo e che vengano educati con gli stessi metodi e nelle stesse classi con i ciechi e gli ambliopici ai quali talvolta s'insegna il Braille ad occhi bendati con pregiudizio dello sviluppo psichico dell'educando quando con i metodi didattici moderni si ravvisa la necessità di una istruzione differenziata per consentire ai subveggenti un migliore recupero visivo, una più idonea educazione che consenta un più facile recupero nella vita sociale (795).

RUSSO, PICARDO

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali sono le prospettive per una positiva definizione della vertenza in corso tra i sindacati e gli indu-

striali che producono e distribuiscono gas, tra i quali primeggia la Italgas;

e quali interventi ritiene opportuno attuare affinché sia tutelata la libertà di sciopero dei lavoratori della Romana Gas, libertà posta in forse dal massiccio intervento della forza pubblica sollecitato dai dirigenti della fabbrica con lo specioso pretesto di « tutelare la libertà di lavoro » di personale raccogliticcio o non assolutamente adatto a svolgere il delicato lavoro proprio del personale specializzato (3023).

MAMMUCARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto i dirigenti dell'ANAS a porre il veto al transito sulla Via del Mare, che collega Roma ad Ostia, agli abitanti delle due zone di Acilia, che si trovano alla destra e alla sinistra di detta strada;

e se non ravvisi l'opportunità di accogliere l'unanime richiesta della popolazione delle località sopra menzionate e di togliere il veto, a causa del danno gravissimo che la disposizione deliberata procura alle cittadinanze (3024).

MAMMUCARI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione che si è determinato tra i cacciatori del meridione per il drastico provvedimento di chiusura della caccia al 12 aprile 1965, che priva i suddetti cacciatori di un diritto già acquisito nel momento in cui essi hanno pagato la tassa di concessione governativa per la licenza di caccia.

È noto, infatti, al Ministro che per il passato tale licenza era valida fino alla seconda metà di maggio, coincidente con il periodo di caccia limitato alla migratoria primaverile, che per i cacciatori pugliesi va dal 20 aprile al 15 maggio.

L'interrogante confida nella buona predisposizione del Ministro a volere riesaminare il provvedimento in questione, che appare dettato da un'affrettata valutazione della situazione venatoria meridionale, notoria-

mente precaria, considerando altresì che non sono stati ascoltati i Comitati provinciali della caccia.

La revisione del provvedimento di chiusura della caccia è, inoltre, suggerita dalle informazioni che sono state fornite dai Presidenti delle provincie pugliesi, riunitisi in data 2 aprile, alla presenza di un folto numero di cacciatori di tutta la regione (3025).

FRANCAVILLA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che i cittadini del comune di Ruvo di Puglia, grosso centro abitato della provincia di Bari, con oltre 23 mila residenti e circa 16 mila assistibili INAM, in caso di bisogno sono obbligati a spostarsi nel vicino comune di Corato, lontano circa 8 chilometri, ove accede un gran numero di richiedenti, causa spesso di un fastidioso spostarsi a vuoto degli aventi diritto alla assistenza,

per conoscere se, in attesa dell'auspicata riforma previdenziale ed assistenziale, non ritiene il Ministro di dare disposizioni perché venga istituita nel precennato comune di Ruvo una sezione territoriale INAM ove potrebbero far capo anche gli assistibili del comune di Terlizzi, distante appena 5 chilometri da Ruvo, oggi obbligati a portarsi alla sezione del comune di Bitonto distante, invece, 12 chilometri.

Si verrebbe incontro alle esigenze dei cittadini di questi due grossi centri abitati e si eviterebbero così gli inconvenienti che spesso oggi si verificano per molti assistibili che, spostatisi dal proprio paese con perdita di tempo e con la spesa del prezzo di viaggio di andata e ritorno, non riescono ad avere l'assistenza di cui hanno bisogno per la impossibilità materiale in cui si trovano coloro i quali tale compito sono preposti ad assolvere dato l'elevato numero degli assistibili (3026).

GRAMEGNA

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere il loro parere sull'opportunità di suggerire alle Giunte provinciali am-

ministrative un congruo aumento delle quote di reddito, per le varie classi di Comuni, da mandare esenti dall'imposta di famiglia perchè corrispondenti al fabbisogno fondamentale della vita.

L'interrogante ritiene ciò indispensabile poichè a causa del diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi in questi ultimi anni, la pressione fiscale per l'imposta di famiglia si è spostata a carico dei ceti meno abbienti.

Tale spostamento potrebbe altresì indurre i Comuni, allo scopo di alleggerire la categoria dei lavoratori dipendenti, ad usufruire in pieno della norma contenuta nell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che prevede riduzioni dell'imponibile fino a un massimo del 50 per cento, cosa che creerebbe una ulteriore sperequazione a danno dei liberi professionisti con un reddito modesto e dei piccoli operatori economici spesso titolari di aziende a carattere familiare.

L'elevazione della quota da mandare esente, per tutti i contribuenti indistintamente, ripristinerebbe la situazione di fatto esistente alcuni anni or sono, indubbiamente più equa dell'attuale (3027).

MAIER

Al Ministro degli affari esteri, allo scopo di conoscere:

1) se sia al corrente del seguente atto commesso dal Console degli USA a Trieste. Tre lavoratori dei CRDA, insieme ad altri compagni di lavoro, avevano ottenuto il visto di ingresso negli USA, dove si sarebbero dovuti recare per prestare la richiesta assistenza tecnica al primo viaggio della nave « Oceanic », consegnata alla società armatrice. Senonchè il predetto Console ha poi convocato i detti lavoratori per interrogarli allo scopo di conoscere a quale sindacato fossero iscritti. Ottenuta la risposta che si trattava del sindacato FIOM, aderente alla CGIL, il Console ha definito « comunista » tale sindacato ed ha revocato il visto di ingresso precedentemente concesso;

2) se possa escludere tassativamente che vi siano state informazioni di autorità ita-

liane all'autorità consolare americana sulla collocazione sindacale o politica dei tre lavoratori, come lascia presumere il fatto che l'interrogatorio e la specifica domanda siano stati rivolti precisamente e solo ai lavoratori stessi;

3) se non ritenga che il Console USA abbia esorbitato dalle sue funzioni e che pertanto sia necessario rilevare nei dovuti modi tale comportamento (3028).

BONACINA

Al Ministro della sanità, per conoscere le ragioni per cui la Lega italiana per la lotta contro i tumori da più anni è gestita da un Commissario governativo, se vi sono ragioni che non consentono una ricostituzione della Lega secondo le sue norme statutarie e se è esatto che esiste un nuovo Statuto dell'Ente.

Risultando che il Ministero della sanità eroga annualmente una cifra di 400 milioni, si chiede se i fondi sono erogati tutti per i fini statuari. Si chiede, inoltre, se siano effettivamente necessari gli impiegati attualmente dipendenti dall'Ente sede centrale, quanto questi vengono a costare e se siano persone effettivamente qualificate a svolgere attività così delicate ed importanti; risulterebbe, per esempio, che alcuni dipendenti sono ex funzionari di Segreterie particolari ministeriali.

Si chiede, infine, perchè il Commissario della Lega non si giova dell'opera gratuita del Comitato che fu espresso dall'Assemblea dei centri tumori tenuta a Santa Margherita Ligure nel 1964 e perchè ai membri della Commissione stessa non siano affidati quei compiti, che una regolare deliberazione commissariale ha assegnato (3029).

D'ERRICO

Al Ministro della pubblica istruzione, gli interroganti, considerato lo stato invero preoccupante in cui attualmente si trova la Facoltà di veterinaria, per l'esiguo numero di iscrizioni in questi ultimi anni;

considerato che molti laureati in agraria provenienti dagli Istituti tecnici agrari, con l'iscrizione a detta Facoltà avrebbero la possibilità d'inserirsi in un settore dal quale

potrebbero trarre maggiori e più immediati benefici per il proprio avvenire,

chiedono di sapere se non ritiene di prendere le iniziative del caso al fine di facilitare ai laureati in agraria l'accesso alla Facoltà di veterinaria consentendone l'iscrizione diretta al III anno (3030).

CATALDO, VERONESI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponde a verità quanto recentemente apparso sulla stampa quotidiana e, cioè, che da trent'anni, per mancanza di fondi, il Ministero non ha più provveduto a redigere e compilare cataloghi del patrimonio artistico nazionale e ad effettuare gli aggiornamenti di quelli esistenti;

che in tutto il Paese per dirigere 200 fra Musei e Gallerie, per la tutela degli scavi e del paesaggio, per il restauro delle opere d'arte esistenti, per le azioni di vigilanza sul patrimonio artistico, il Ministero disporrebbe di soli 118 funzionari e 245 tecnici;

che il servizio di repressione furti in danno del patrimonio artistico nazionale è così inadeguato che durante il 1964 sarebbero usciti dall'Italia 5000 vasi antichi per un valore di lire 580 milioni (3031).

VERONESI, ALCIDI REZZA Lea, PALUMBO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene fare includere, in sede di riesame, tra le opere autostradali previste dal programma di sviluppo economico, l'Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza di fondamentale importanza per l'economia del traffico della Lombardia e dell'Emilia (3032).

BERGAMASCO, PALUMBO, VERONESI

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere come e perchè un gruppo di studenti dell'interfacoltà dell'Università di Torino sia stato denunciato all'Autorità giudiziaria a seguito dell'avvenuta occupazione della sede della Facoltà di lettere e magistero per protesta contro il piano pluriennale della scuola.

Osserva l'interrogante che l'Università fu in un primo tempo occupata e sgombrata dalla polizia, in spregio ad una tradizione che dal 1848 considerava l'Università la sede degli studenti, ma che nel giorno successivo, per un accordo intervenuto con il Magnifico Rettore detta occupazione divenne « simbolica », con una sola rappresentanza degli studenti, per cui essa si tramutò in una pacifica e consensuale permanenza, avallata anche dalla presenza del Vice Questore che all'esterno dirigeva il servizio dell'ordine (3033).

PASSONI

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 9 aprile 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 9 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).

COPPO ed altri. — Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura (643).

MILILLO ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (769).

BITOSSÌ ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (771).

II. Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1059) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

V. Votazione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. BERLANDA ed altri. — Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (387).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (917).

4. Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati (534).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari